

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

106^a SEDUTA PUBBLICA

RESONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 18 APRILE 1984

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente DELLA BRIOTTA,
indi del vice presidente TEDESCO TATÒ
e del vice presidente DE GIUSEPPE

INDICE

CONGEDI E MISSIONI Pag. 3

DISEGNI DI LEGGE

Approvazione delle proposte di rinvio in
Commissione dei disegni di legge nn. 333
e 240:

PRESIDENTE	43 e <i>passim</i>
BERLINGUER (PCI)	44, 46
FERRARA SALUTE (PRI)	46
MARAVALLE, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	43, 44
SCOPPOLA (DC), relatore	44, 45
* SPITELLA (DC)	46
ULIANICH (Sin. Ind.)	45

Deliberazioni sulle conclusioni adottate dal-
la 1^a Commissione permanente, ai sensi
dell'articolo 78, terzo comma, del Regola-
mento:

« Conversione in legge del decreto-legge
9 aprile 1984, n. 62, concernente norme
urgenti in materia di amministrazione stra-
ordinaria delle grandi imprese in crisi e
di agevolazione alla produzione industriale
delle piccole e medie imprese » (663);

« Conversione in legge del decreto-legge 12
aprile 1984, n. 64, concernente disciplina
del collocamento dei lavoratori per l'ese-
cuzione di lavori di forestazione nel ter-
ritorio della regione Calabria » (670);

PRESIDENTE	Pag. 3, 5
FRANZA (PSDI)	5
FRASCA (PSI), relatore	3
URBANI (PCI)	4

Proroga dei termini per riferire all'Assem-
blea sui disegni di legge nn. 315 e 387:

PRESIDENTE	6
CARPINO, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia	6, 7
LAPENTA (DC), relatore	6
VENANZETTI (PRI), relatore	7

Approvazione:

« Inasprimento delle sanzioni amministra-
tive a carico dei trasgressori delle norme
in materia di difesa dei boschi dagli incen-
di » (314) (Procedura abbreviata di cui al-

l'articolo 81, terzo comma, del Regolamento):

DI NICOLA (PSI), relatore Pag. 5
PANDOLFI, ministro dell'agricoltura e delle foreste 6

Discussione e approvazione:

« Norme sull'esplorazione e la coltivazione delle risorse minerali dei fondi marini » (236) (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81, terzo comma, del Regolamento):

* MARGHERI (PCI) 9, 13
PACINI (DC), relatore 7, 11
SANESE, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato . . 7, 12, 13
* URBANI (PCI) 20

« Proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza » (627) (Approvato dalla Camera dei deputati):

CORDER, sottosegretario di Stato per l'interno 33
FLAMIGNI (PCI) 22
GARIBALDI (PSI), relatore 22
MURMURA (DC) 25

« Assunzione a carico dello Stato degli interessi per le obbligazioni EFIM emesse in attuazione della delibera CIPI del 5 maggio 1983 » (602):

BUFFONI (PSI), relatore 35, 37
* CROCETTA (PCI) 36, 43
* DARIDA, ministro delle partecipazioni statali
RIVA Massimo (Sin. Ind.) 40

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Rifinanziamento della legge 25 maggio 1978, n. 230, riguardante il consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi »

(149), d'iniziativa del senatore Valori e di altri senatori:

ANDERLINI (Sin. Ind.) Pag. 26
* FINESTRA (MSI-DN) 35
GIUSTINELLI (PCI) 27, 33
NICOLAZZI, ministro dei lavori pubblici . . 32
PAGANI Maurizio (PSDI), relatore 30
SAPORITO (DC) 34

Rinvio in Commissione:

« Norme di attuazione della Convenzione per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici, adottata a New York il 14 dicembre 1973 » (235) (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81, terzo comma, del Regolamento):

PRESIDENTE 7
CARPINO, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia 7
LAPENTA (DC), relatore 7

« Delega al Governo per la riforma dello stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali » (289) (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81, terzo comma, del Regolamento):

PRESIDENTE 21
PAVAN (DC), relatore 21

INTERPELLANZE

Per lo svolgimento:

PRESIDENTE 47
BAIARDI (PCI) 47

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

PRESIDENTE 3

SENATO

Composizione 8

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del Vice Presidente DELLA BRIOTTA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

ROSSI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 12 aprile.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, De Cataldo, Della Porta, Fasino, Masciadri, Monsellato, Parrino, Spano Ottavio, Taviani, Vecchi e Zito.

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Poichè il testo unificato dei disegni di legge riguardanti la legge-quadro per l'artigianato è stato distribuito soltanto questa mattina e, secondo quanto risulta alla Presidenza, sono in corso di preparazione diversi emendamenti, oltre quelli già presentati da qualche Gruppo, è opportuno che il provvedimento in questione sia esaminato come ultimo degli argomenti all'ordine del giorno della seduta pomeridiana odierna. È altresì rinviata alla seduta pomeridiana la discussione delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio. Rimane ferma la successione di tutti gli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Non facendosi osservazioni così rimane stabilito.

Deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine ai disegni di legge:

« **Conversione in legge del decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, concernente norme urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di agevolazione alla produzione industriale delle piccole e medie imprese** » (663)

« **Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1984, n. 64, concernente disciplina del collocamento dei lavoratori per l'esecuzione di lavori di forestazione nel territorio della regione Calabria** » (670)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine a due disegni di legge di conversione di decreti-legge.

Il primo reca: « Conversione in legge del decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, concernente norme urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di agevolazione alla produzione industriale delle piccole e medie imprese ».

Ha facoltà di parlare il relatore.

FRASCA, relatore. Signor Presidente, per il disegno di legge n. 663, la 1ª Commissione ha espresso a maggioranza parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza. Invito quindi l'Assemblea a pronunciarsi per la sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione in ordine al decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62.

URBANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URBANI. Onorevoli colleghi, il nostro Gruppo riconosce le ragioni di urgenza e di eccezionalità del provvedimento in esame per quanto riguarda gli articoli 1 e 2. È evidente che, trattandosi di una misura che interviene su una legge che per alcuni casi è già scaduta, come per il caso Maraldi, esistono le ragioni di urgenza per intervenire laddove le finalità della legge sarebbero vanificate qualora non si potesse concludere la procedura di amministrazione straordinaria il cui fine è quello di risanare le aziende di cui alla cosiddetta legge Prodi. Il caso Maraldi è infatti, a mio avviso, esemplare: il gruppo, come è noto, è vicino ad una soluzione, ma la scadenza del 4 aprile, prevista dalla legge, interromperebbe una complessa operazione volta al risanamento industriale. Dato il non buon funzionamento della legge, è prevedibile che si ripetano casi analoghi. Quindi il provvedimento, che consente al CIPI di intervenire e di prolungare per tre mesi la gestione straordinaria quando vi siano le condizioni per concludere la gestione stessa positivamente, ci pare presenti i caratteri dell'urgenza richiesti dalla Costituzione.

Si potrebbe forse osservare che questa procedura è oggi necessaria a causa di un ritardo del Governo perchè il provvedimento avrebbe potuto essere adottato in precedenza. Resta tuttavia il fatto che ci troviamo di fronte ad un problema la cui soluzione è urgente.

Diversa invece è la nostra opinione per quanto riguarda l'articolo 3, il quale ha introdotto nel decreto una normativa del tutto diversa che non trova alcun riferimento nel testo iniziale: si tratta di alcune modifiche alla legge di incentivazione per le macchine utensili, che è stata votata dal Parlamento solo cinque mesi fa ed è entrata in vigore praticamente dopo il decreto ministeriale e la circolare applicativa, cioè solo due mesi e mezzo fa. Tale legge prevede un importo di 100 miliardi. Il testo propone alcune modifiche che nel merito po-

trebbero anche trovarci d'accordo, ma non è questa la sede per discuterne. La cosa grave è che il provvedimento contiene una misura di finanziamento per altri 84 miliardi, cioè un rifinanziamento della legge. Le domande sono molto numerose, pare che la legge funzioni e quindi è opportuno rifinanziarla per evitare che alcune aziende attendano. Riteniamo di essere in presenza di una norma che presenta un tipo di urgenza del tutto diverso ed estraneo rispetto a quello previsto dall'articolo 77 della Costituzione. Si tratta infatti di una urgenza opinabile, legata a problemi di gestione, di orientamento nella politica industriale. Quale accettassimo il principio in base al quale questa opportunità di accelerare le procedure presenta carattere di urgenza e giustifica il decreto, praticamente ogni provvedimento potrebbe essere emesso per decreto, perchè quando si fa una legge, a meno che essa non sia inutile, dovrebbe entrare immediatamente in esecuzione.

Noi vogliamo anche sottolineare un argomento che, pur non essendo propriamente corrispondente al tema, è in qualche modo ad esso connesso. Sono convinto che, quando tale provvedimento è stato avviato, il Governo abbia avuto tutto il tempo di presentare un disegno di legge, secondo gli impegni e le richieste avanzati al momento dell'approvazione della legge base per superare il carattere di provvedimento temporaneo che già era proprio della legge del dicembre del 1983 e per presentare un provvedimento organico. Questo non è stato fatto.

La mia seconda osservazione è la seguente. Era noto che il Governo aveva il consenso di massima di tutti i Gruppi per la presentazione di un decreto tendente a prorogare la legge Prodi. Ieri in Commissione ci siamo trovati improvvisamente di fronte a un testo che ha appiccicato, in una maniera del tutto impreveduta ed inopinata, questa seconda parte costituita dall'articolo 3, di argomento del tutto diverso. Ciò indica un modo di istruire le leggi che noi dobbiamo respingere nettamente. Non può un direttore generale chiamare o far presente al Ministro o al Sottosegretario, all'ultimo

momento, che, poichè è emerso un nuovo, urgente problema, esso potrebbe trovare accogliimento in un decreto che già ha preso avvio.

Per queste ragioni, onorevoli colleghi, signor Presidente, noi chiediamo la votazione per parti separate, esprimendo peraltro parere favorevole per quanto concerne i presupposti di urgenza e di eccezionale necessità, per gli articoli 1 e 2 dello stesso decreto. Invitiamo però a respingere l'articolo 3 che a nostro avviso dovrebbe essere stralciato e non preso in considerazione, secondo un'opinione — lo voglio ricordare — che è stata largamente condivisa dalla Commissione industria e dal suo stesso presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione delle conclusioni della 1ª Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione per il disegno di legge n. 663.

Da parte del senatore Urbani è stata chiesta la votazione per parti separate. Non essendovi osservazioni così resta stabilito.

Metto quindi ai voti le conclusioni della 1ª Commissione permanente, limitatamente all'articolo 3 del decreto-legge.

Sono approvate.

Metto ai voti le conclusioni della 1ª Commissione permanente in ordine alla restante parte del decreto-legge.

Sono approvate.

Segue il disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 12 aprile 1984, n. 64, concernente disciplina del collocamento dei lavoratori per l'esecuzione di lavori di forestazione nel territorio della regione Calabria ».

Ha facoltà di parlare il relatore.

FRANZA, relatore. La 1ª Commissione permanente ha esaminato il disegno di legge n. 670, di conversione del decreto-legge 12 aprile 1984, concernente disciplina del collocamento dei lavoratori per l'esecuzione di

lavori di forestazione nel territorio della regione Calabria, ha riconosciuto a maggioranza la sussistenza dei presupposti di costituzionalità nel decreto in oggetto e chiede che l'Assemblea si pronunci in conformità.

La 1ª Commissione ha manifestato soltanto qualche perplessità sulla formulazione dell'articolo 3, laddove, nell'indicazione dell'onere, esso viene fissato relativamente al primo quadrimestre che è venuto già a scadere; questo problema però verrà esaminato in sede di merito. Si chiede comunque che l'Assemblea riconosca i presupposti di costituzionalità, nel solco della decisione presa dalla 1ª Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della 1ª Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per il disegno di legge n. 670.

Sono approvate.

Approvazione del disegno di legge:

« **Inasprimento delle sanzioni amministrative a carico dei trasgressori delle norme in materia di difesa dei boschi dagli incendi** » (314) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81, terzo comma, del Regolamento*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Inasprimento delle sanzioni amministrative a carico dei trasgressori delle norme in materia di difesa dei boschi dagli incendi », per il quale è stata approvata dall'Assemblea nella seduta del 26 gennaio 1984 la procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento.

Ha facoltà di parlare il relatore.

DI NICOLA, relatore. Signor Presidente, la 9ª Commissione permanente ha esaminato con procedura abbreviata il disegno di legge n. 314. Poichè esiste già una relazione, mi rimetto ad essa pregando l'Aula di approvare questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro dell'agricoltura e delle foreste.

PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione presentata dal relatore. Osservo soltanto che si tratta di un piccolo provvedimento preliminare, ma tuttavia necessario, all'azione che quest'anno dovrà essere particolarmente intensa per quanto riguarda la lotta contro il fenomeno degli incendi boschivi. Il disegno di legge n. 565, che è all'esame del Senato, reca un finanziamento che consentirà di avere maggiori mezzi, una gestione unificata e, complessivamente, più efficacia in questa azione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione:

Art. 1.

Le sanzioni amministrative previste per le infrazioni richiamate nell'articolo 10 della legge 1º marzo 1975, n. 47, salvo le sanzioni amministrative relative agli articoli 26, 54 e 135 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sono ulteriormente raddoppiate dopo aver considerato gli aumenti previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Sono altresì quintuplicate le sanzioni amministrative previste per le infrazioni richiamate nell'articolo 11 della suddetta legge 1º marzo 1975, n. 47.

E approvato.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

E approvato.

Proroga dei termini per riferire all'Assemblea sul disegno di legge n. 315

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Procedimento per riconoscere e rendere esecutive in Italia le sentenze arbitrali straniere in conformità con la Convenzione di New York del 10 giugno 1958 », per il quale è stata approvata dall'Assemblea, nella seduta del 26 gennaio 1984, la procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento.

LAPENTA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAPENTA, *relatore*. Signor Presidente, a nome della 2ª Commissione permanente che ho l'onore di rappresentare, chiedo all'Assemblea di voler concedere una proroga di due mesi per riferire all'Assemblea avendo la Commissione iniziato l'esame del disegno di legge, ma non essendo riuscita a portarlo a termine.

CARPINO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARPINO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole alla richiesta del senatore Lapenta.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Lapenta si intende accolta.

Proroga dei termini per riferire all'Assemblea sul disegno di legge n. 387

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Delega al Governo per l'attuazione della direttiva comunitaria n. 77/780 per il riordino di talune disposizioni in materia creditizia », d'iniziativa del senatore Berlanda e di altri senatori, per il quale è stata appro-

vata dall'Assemblea nella seduta del 26 gennaio 1984 la procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento.

VENANZETTI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENANZETTI, relatore. Signor Presidente, il disegno di legge n. 387 è stato assegnato alla 2ª Commissione ed alla 6ª Commissione riunite. Poichè questo esame in sede di Commissioni riunite non è stato possibile completarlo, anzi, per la verità, ancora non è neanche iniziato, date le difficoltà di convocazione delle Commissioni, prego a nome di entrambe le Commissioni di concedere una proroga.

CARPINO, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARPINO, sottosegretario di Stato, per grazia e giustizia. Sono favorevole alla richiesta formulata dal senatore Venanzetti.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Venanzetti si intende accolta.

Rinvio in Commissione del disegno di legge n. 235

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme di attuazione della Convenzione per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici, adottata a New York il 14 dicembre 1973 », per il quale è stata approvata dall'Assemblea, nella seduta del 14 dicembre 1983, la procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento.

LAPENTA, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAPENTA, relatore. Signor Presidente, anche per questo disegno di legge la 2ª Commissione ha iniziato l'esame del testo dopo la relazione che ho rassegnato, ma non è riuscita a portare a termine i suoi lavori, per cui chiedo un rinvio in Commissione per un periodo di almeno due mesi.

CARPINO, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARPINO, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il Governo è favorevole alla richiesta di rinvio.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Lapenta si intende accolta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme sull'esplorazione e la coltivazione delle risorse minerali dei fondi marini » (236) (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81, terzo comma, del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sull'esplorazione e la coltivazione delle risorse minerali dei fondi marini », per il quale è stata approvata dall'Assemblea nella seduta del 14 dicembre 1983 la procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento.

Ha facoltà di parlare il relatore.

PACINI, relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SANESE, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Signor Presidente, onorevoli senatori, voglio soltanto aggiungere a quanto il relatore ha detto nella relazione scritta una particolare raccomandazione perchè questo disegno di legge sia approvato, in quanto esso ten-

de a far sì che nel tempo che intercorrerà fra la fase attuale e la sottoscrizione della convenzione di Montego Bay per la esplorazione dei fondi marini vi sia una normativa che ci consenta di proteggere la presenza del **nostro ente di Stato nel campo della estrazione dai fondi marini**. Poichè la sottoscrizione di questa convenzione non è prevista a tempo breve, pur essendoci un impegno massiccio del nostro paese perchè questo accada, per coprire lo spazio di tempo che intercorrerà fra la firma della convenzione e la sua entrata in vigore è necessario che ci sia una normativa che regolarizzi questa fase.

Tutti i paesi industrializzati, compresa l'Unione Sovietica, hanno già legiferato in materia, per cui è necessario che anche il nostro paese legiferi secondo il testo che è stato presentato.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame degli articoli del disegno di legge, sospendo brevemente la seduta per consentire la distribuzione di un emendamento all'articolo 1.

(La seduta, sospesa alle ore 10, è ripresa alle ore 10,05).

Senato, composizione

PRESIDENTE. Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 21 della legge elettorale per il Senato, all'assegnazione del seggio resosi vacante nella regione Abruzzo in seguito alla morte del senatore Giuseppe Fracassi, ha riscontrato nella seduta del 18 aprile 1984 che il primo dei candidati non eletti del Gruppo cui il predetto senatore apparteneva è il signor Corradino Di Stefano.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e proponiamo senatore il candidato Corradino Di Stefano per la regione Abruzzi.

Avverto che da oggi decorre, nei confronti del nuovo proclamato, il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione.

Il testo dell'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

(Fini)

La presente legge disciplina le attività di esplorazione e di coltivazione delle risorse minerali dei fondi marini da parte di cittadini o enti italiani o società aventi sede in Italia, denominati nei successivi articoli « nazionali italiani ».

La disciplina prevista nella presente legge mira a realizzare una gestione razionale delle risorse minerali dei fondi marini. Essa ha carattere transitorio in vista della entrata in vigore per l'Italia di una convenzione internazionale relativa alla medesima materia conclusa nell'ambito della Terza Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

Come era stato annunziato prima della sospensione della seduta, su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore Margheri e di altri senatori:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo italiano, firmata la convenzione, approvata dalla terza conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare, la presenterà al Parlamento per la ratifica.

È impegno dell'Italia rimuovere le difficoltà economiche e diplomatiche che hanno impedito sinora l'istituzione di un nuovo sistema di diritto internazionale fondato su un accordo generale tra gli stati nell'ambito dell'ONU ».

1.1 MARGHERI, PIERALLI, CONSOLI, URBANI, POLLIDORO, PETRARA, VOLPONI, FERRARA Maurizio

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* **MARGHERI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo presentato questo emendamento per esigenze procedurali. Chi avesse la ventura di leggerlo si accorgerebbe che **si tratta di un testo non adatto ad una legge come questa, ma era l'unico modo per poter affrontare in questa discussione una questione delicata, che si riferisce al presente disegno di legge e che ci sta particolarmente a cuore.**

Dichiariamo subito al rappresentante del Governo che riteniamo necessario trasformare questo emendamento in ordine del giorno e poter sentire di conseguenza il parere del Governo e quello del relatore.

A quale questione ci riferiamo? Come è noto, e come nella relazione è stato adombrato, stiamo votando una legge che è resa, per così dire, di pressante urgenza dalla situazione concreta che si è determinata nell'attività di ricerca sui noduli polimetallici. C'è una serie di Stati industrialmente più avanzati (come gli Stati Uniti d'America e la Germania che hanno fatto questa legge nel 1980, la Francia e l'Inghilterra che l'hanno votata nel 1982: si tratta di una legge fatta sul modello della legge degli Stati Uniti d'America) che ha dato il via, senza attendere la fine della vicenda iniziata nel 1982 con la terza Conferenza del mare delle Nazioni Unite, all'azione di grandi consorzi di imprese per la ricerca dei noduli polimetallici.

Si è dovuto dare il via a questa ricerca con un sistema di diritto internazionale assolutamente provvisorio. La stessa legge, infatti, fissa delle condizioni all'entrata in vigore dei permessi e delle concessioni che si possono dare in base ad essa. Ad esempio, non si può iniziare nessun reale sfruttamento del materiale ritrovato sul fondo del mare a grande profondità, nella cosiddetta zona, fino al 1988, data in cui si spera ci sia una condizione di diritto internazionale sulla questione meno precaria e meno provvisoria dell'attuale. Da cosa derivano questa precarietà e questa provvisorietà? Nel corso del dibattito alle Nazioni Unite, che comincia con la risoluzione n. 2749 del 15 dicembre 1970, furono fissati principi

generali che riguardavano i fondi marini al di là degli zoccoli continentali, la cosiddetta zona. Si disse che nei fondi sottomarini vi erano preziose risorse, e si adoperò il termine risorse per andare anche oltre le risorse minerarie, che dovevano essere considerate patrimonio dell'umanità, e si fissò una serie di principi, che voglio rapidamente ricordare, che dovevano ispirare la fondazione di un sistema di diritto internazionale basato su un accordo universale tra gli Stati e che furono poi la base della discussione e delle successive conferenze promosse dalle Nazioni Unite.

Questi principi erano i seguenti: primo principio, « un'utilizzazione della zona » cioè di questi fondi oceanici « effettuata per fini pacifici da parte di tutti gli Stati, sia marittimi sia privi di litorale »; secondo principio, « gli Stati devono agire nella zona in conformità a tutto i principi e alle regole del diritto internazionale applicabili »; terzo principio, « l'esplorazione e lo sfruttamento della zona saranno effettuati nell'interesse di tutta l'umanità, indipendentemente dalla situazione geografica degli Stati e dal fatto che si tratti di Stati marittimi o privi di litorale »; quarto principio, « la cooperazione tra Stati nel campo della ricerca scientifica dovrà essere adeguatamente favorita e nessuno Stato potrà monopolizzare l'attività di ricerca; gli Stati si adopereranno e coopereranno al fine che le attività da essi svolte nella zona siano accompagnate da misure di prevenzione contro l'inquinamento; il regime giuridico tanto delle acque sovrastanti la zona che dello spazio aereo sovrastante le acque stesse resta impregiudicato, come pure resta impregiudicato il diritto degli Stati marittimi di adottare misure volte a prevenire, attenuare o eliminare un pericolo grave e imminente per le loro coste ».

Vi erano poi altri principi che riguardavano questioni attinenti alle procedure a cui gli Stati avrebbero dovuto ricorrere, ma sostanzialmente quelli che ho appena ricordato erano i principi di base su cui si svolsero successivamente le conferenze sul diritto del mare promosse dall'Organizzazione delle Nazioni Unite. In quelle conferenze venne stabilito un modo di dare at-

tuazione a questi principi: si pensò ad un'altra autorità la quale avesse una compartecipazione alle attività di ricerca e di sfruttamento promosse dagli Stati o dalle aziende da loro sponsorizzate, ossia le aziende che sarebbero state incaricate dagli Stati di eseguire le ricerche e di procedere allo sfruttamento. Tale sistema, detto sistema parallelo, andava bene sia ai paesi in via di sviluppo che a quelli industrialmente avanzati; tuttavia, quando si arrivò alla terza conferenza sul diritto del mare a Montego Bay, al momento risolutivo ci fu una frattura tra i due schieramenti e ci fu anche una **frattura all'interno dello schieramento dei paesi in via di sviluppo**; non si arrivò all'accordo sulla proprietà delle tecnologie, tecnologie di ricerca e tecnologie minerarie, che avrebbe dovuto consentire l'accesso a tutti gli Stati, anche a quelli poveri e in via di sviluppo, alla possibilità di operare davvero nella pratica sulla base dei principi esposti. Su quello ci fu una rottura: alcuni Stati votarono contro la convenzione che fu approvata a Montego Bay, altri si astennero; vi fu la formazione di due schieramenti: l'uno degli Stati che disponevano delle tecnologie per avviare davvero il lavoro sui fondi marini; l'altro, degli Stati che chiedevano di poter partecipare pur non disponendo allo stato attuale di quelle tecnologie.

A questo punto la convenzione ha cominciato il suo cammino; le firme e le ratifiche delle firme di quella convenzione non sono sufficienti a farne la base di un reale diritto internazionale, gli Stati industrializzati sono andati avanti per loro conto formando una serie di consorzi — cinque negli Stati Uniti, altri in Europa e in Giappone, uno in Unione Sovietica — e hanno fondato un diritto provvisorio, riconoscendo l'uno all'altro, in stato di reciprocità bilaterale, il diritto di sfruttare i fondi oceanici a certe condizioni. Le leggi nazionali di cui noi discutiamo in questo momento sono il frutto di tale diritto provvisorio. Noi riteniamo che tale situazione sia piena di contraddizioni; è piena di contraddizioni per noi che vogliamo certamente un sistema di diritto fondato su un accordo universale e soprattutto vogliamo la collabo-

razione con i paesi in via di sviluppo; è piena di contraddizioni perchè i paesi industrialmente avanzati non sentono il problema delle immense risorse sottomarine collegato al problema delle risorse terrestri che alcuni paesi in via di sviluppo hanno come unica fonte di loro sostentamento e di possibilità di avanzamento economico; è piena di contraddizioni perchè la nostra partecipazione al lavoro dei consorzi e delle aziende che stanno ricercando i noduli polimetallici è a senso unico: partecipiamo al consorzio formato nell'ambito degli Stati Uniti d'America con alcune grandi aziende italiane certamente molto avanzate, e **questa partecipazione è utile, ma nè abbiamo proposto accordi in ambito europeo, nè abbiamo promosso attività che in qualche modo garantiscano la nostra autonomia tecnologica e la nostra autonomia di ricerca.** Per questo riteniamo necessario sottolineare il carattere di provvisorietà del regime instaurato con questa legge, sottolineiamo l'esigenza di ricercare tutte le iniziative diplomatiche, economiche e politiche volte a garantire un avvicinamento ai paesi in via di sviluppo e la possibilità di dar vita finalmente ad una convenzione che rappresenti un accordo universale; altrimenti il diritto **provvisorio diventerà permanente, la contraddizione economica con i paesi in via di sviluppo si allargherà.** Lo diciamo aggiungendo anche l'indicazione della necessità di uno sforzo dell'Italia a garantire in Europa, magari insieme alla Francia e alla Germania che hanno costituito entrambe un consorzio, le condizioni di un aumento della nostra economia tecnologica ed economica.

Comunque tutto sta nella contraddizione politica di cui abbiamo parlato e per questo noi abbiamo presentato un ordine del **giorno (ribadisco che trasformo l'emendamento in ordine del giorno)** che chiede al Governo italiano di firmare la Convenzione sul diritto del mare, cosa che non è in alternativa all'entrata in vigore di questa legge e al regime provvisorio di reciprocità con gli Stati Uniti d'America; chiediamo al Governo di prendere tutte le iniziative diplomatiche ed economiche necessarie per allargare la nostra collaborazione con tutti

gli Stati e i popoli per lo sfruttamento dei fondi marini e per favorire la firma della convenzione anche da parte degli altri Stati industrialmente avanzati, superando le condizioni di difficoltà che si verificarono a Montego Bay.

Presentiamo questo ordine del giorno, che speriamo venga accettato dal Governo, perchè questo qualifica lo spirito con cui approviamo questa legge come stato di necessità, come instaurazione di un regime provvisorio di fronte alle esigenze dell'intera umanità e a quelle di sfruttamento del sottosuolo marino, a vantaggio dell'intera umanità e non di pochi Stati, ma soprattutto a vantaggio dei paesi in via di sviluppo che ne avranno bisogno anche per proteggersi dalla caduta del prezzo delle materie prime di cui dispongono.

In sostanza, e lo dico qui come commento di parte, questo è un ennesimo episodio del rapporto fra Stati ricchi e Stati poveri, fra Nord e Sud, una ennesima espressione delle contraddizioni imperialistiche del pianeta; abbiamo ancora una volta un rapporto **diseguale e squilibrato tra gli Stati** che dispongono delle tecnologie avanzate e gli Stati che invece ancora debbono lottare con il sottosviluppo per il decollo economico elementare.

Noi, in questa contraddizione, vogliamo operare certo con realismo sviluppando l'industria italiana nella collaborazione internazionale ma assicurandoci che la nostra iniziativa sia davvero un'iniziativa di pace e, siccome il nuovo nome della pace è lo sviluppo, chiediamo che su questa materia, in cui si intravede la possibilità di un grande sviluppo per l'umanità intera che trova **nuove risorse e fonti di minerali molto preziosi** contenuti nei noduli di manganese, il Governo si impegni in un'attività più incisiva per fondare finalmente il diritto internazionale sulle basi di un accordo universale.

PRESIDENTE. Le do atto di aver trasformato l'emendamento in un ordine del giorno del quale do lettura:

Il Senato,

sottolineata l'esigenza di arrivare, nel più breve tempo possibile, all'entrata in vi-

gore della « Convenzione sul diritto del mare » votata nel 1982 a Montego Bay, con il superamento dei contrasti che opposero il fronte dei paesi industrialmente sviluppati, al fronte dei paesi in via di sviluppo;

considerato che solo l'entrata in vigore di tale Convenzione consentirà un equilibrato sistema di sfruttamento dei fondi marini a vantaggio dell'umanità intera nel rispetto degli interessi di tutti gli Stati;

invita il Governo:

a firmare la Convenzione e a ratificare rapidamente tale atto;

a svolgere la necessaria iniziativa diplomatica, sia nella sede dell'ONU che nei rapporti bilaterali, per contribuire a superare le difficoltà che si frappongono ancora all'entrata in vigore della Convenzione.

9.236.1 MARGHERI, CONSOLI, BAIARDI, URBANI, FELICETTI, PETRARA, VOLPONI, POLLIDORO

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a esprimere il parere sull'ordine del giorno.

PACINI, relatore. Signor Presidente, l'intervento del collega Margheri e l'ordine del giorno presentato dal Gruppo comunista contengono alcune affermazioni che il sottoscritto ha espresso nella relazione che è oggetto del nostro dibattito. Non avrei quindi, in linea di massima, niente in contrario a questo ordine del giorno, però non ritengo corretta l'impostazione in esso contenuta, perchè il **Parlamento europeo, discutendo su questa convenzione, ha fatto presente come la stessa contrasti con alcuni principi del diritto del mare approvato dalla Comunità europea ed ha presentato appositi emendamenti per modificare la convenzione sul mare.**

Siamo quindi tenuti, poichè il nostro paese vive la realtà europea, a muoverci non solo in termini di interesse nazionale, il che è certamente importante, ma anche coordinando il nostro impegno politico con la Comunità europea. Ritengo, pertanto, limitativo l'ordine del giorno presentato e, fra l'altro, non corretto in ordine ad una

problematica che è molto più ampia rispetto alle intese che potrebbero essere imposte in base al suo contenuto; intese che debbono vedere il nostro paese, inserito nella Comunità europea, svolgere, di comune accordo con gli altri paesi europei, un'azione volta a modificare, nell'interesse della comunità internazionale e non solo nell'interesse dei paesi in via di sviluppo, i punti che è necessario modificare in questa convenzione.

Di conseguenza questo ordine del giorno andrebbe corretto al fine di rispettare la situazione nella quale ci stiamo muovendo. D'altra parte l'Italia, per quanto riguarda i rapporti con i paesi sottosviluppati o in via di sviluppo, è certamente all'avanguardia rispetto ad altri paesi. Quindi le preoccupazioni che sono state qui sollevate mi sembrano del tutto fuori luogo; esistono infatti nel nostro ordinamento leggi che stabiliscono indirizzi, principi e modi di comportamento tali da porci all'avanguardia nella politica di sostegno dei paesi in via di sviluppo.

Non si può quindi pensare che il ritardo nella firma della convenzione internazionale sul mare sia dovuto unicamente a motivi di carattere egoistico, legati al tipo di sviluppo delle società industrializzate.

Comunque mi rimetto, signor Presidente, alla decisione del Governo, ma mi sembra necessario correggere almeno il tipo di impostazione di questo ordine del giorno.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, aggiungo a quanto detto dal relatore, che condivido pienamente, alcune considerazioni di carattere generale. Il nostro paese, come ho avuto modo di dire prima, non ha alcuna intenzione di non sottoscrivere la convenzione aperta alla firma a Montego Bay. Il motivo del ritardo nella sottoscrizione è dovuto al fatto che tale convenzione, così come è strutturata, procura danni non lievi al nostro paese: danni relativi al diritto di uso degli spazi marini, come molto bene ha detto il relatore, e danni di ordine economico. Certamente

noi abbiamo bisogno di minerali quali il manganese, il nichel, il cobalto e il rame e siamo attrezzati per poter ricercare questi minerali nei fondi marini, ma se sottoscrivessimo la convenzione nel testo attuale — testo che, come il senatore Margherisa, prevede una autorità internazionale con compiti talmente vasti da danneggiare l'attività degli enti nazionali che operano nel settore — saremmo costretti ad ottenere l'autorizzazione di questa autorità internazionale per compiere attività di ricerca e di coltivazione e a versare quote estremamente pesanti che renderebbero assolutamente antieconomiche queste attività.

Il nostro paese sta cercando, insieme ai *partners* europei, come giustamente ha sottolineato il relatore, di sbloccare la situazione. A tale proposito ricordo che venerdì scorso, 13 aprile, a Kingston, si è tenuta una sessione particolare, in vista della sessione generale che è convocata per agosto a Ginevra, conclusasi con proposte del nostro Governo, tese ad arrivare ad una composizione della questione.

La seconda ed ultima considerazione che desidero fare è questa: tutti gli altri paesi industrializzati si sono muniti di una legge simile a quella che oggi viene proposta qui al Senato, proprio per evitare che chi è privo di leggi del genere non possa usufruire del diritto di reciprocità per il riconoscimento dei titoli rilasciati dai singoli Stati nel quadro di specifici accordi internazionali.

Attualmente il nostro paese, attraverso l'ENI, « SAMIM OCEAN », partecipa ad un consorzio internazionale.

Il nostro ente di Stato è pertanto gravemente danneggiato dall'assenza di questa legge.

Ora, signor Presidente, onorevoli senatori, il nostro interesse è innanzitutto di avere una normativa in materia. Come ho detto prima, infatti, esiste comunque una pausa di tempo che separa la firma della convenzione dall'entrata in vigore della stessa. La legge è dunque urgente. Non va dimenticato poi che il nostro Governo si è impegna-

to alla sottoscrizione di questa convenzione, a patto che naturalmente siano modificati alcuni elementi che oggi la rendono assolutamente non funzionale rispetto agli interessi nazionali ed europei.

L'ordine del giorno costituisce un invito che il Governo accetta senz'altro come raccomandazione, a condizione però che la convenzione venga modificata in modo da rendersi compatibile con gli interessi nazionali e della Comunità europea di cui facciamo parte. Accettiamo, dunque, questo invito come raccomandazione, ma dal testo dovrebbe evincersi la compatibilità nei confronti degli interessi summenzionati. Per come è oggi il testo, il Governo non si sente di sottoscrivere questa convenzione.

PRESIDENTE. Senatore Margheri, lei ha inteso le dichiarazioni del rappresentante del Governo?

* MARGHERI. Sì, ho sentito e avverto la necessità di fare una precisazione. Se non ci sono modificazioni nella convenzione, è evidente che non si realizzerà il secondo punto dell'ordine del giorno. Se non ci sono modificazioni, infatti, gli altri Stati industrializzati non firmeranno. Capisco, dunque, che bisogna lasciare la porta aperta — anche dicendo che intendiamo firmare — ad eventuali modificazioni. Nessuno, però, ha pensato di porre come alternativa la firma della convenzione ad una legge nazionale: abbiamo detto invece che le due cose si completano.

Da parte nostra vorremmo prendere sul serio l'accettazione come raccomandazione da parte del Governo, inserendo un accenno a possibili modificazioni del testo della convenzione. Per far questo, chiedo una breve sospensione della seduta per riscrivere, insieme al relatore e ad altri colleghi interessati, la frase necessaria, così da arrivare ad una soluzione adeguata.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 10,35, è ripresa alle ore 10,40).

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente nuovo testo dell'ordine del giorno n. 1:

Il Senato,

sottolineata l'esigenza di arrivare, nel più breve tempo possibile, all'entrata in vigore della « Convenzione sul diritto del mare » votata nel 1982 a Montego Bay, con il superamento dei contrasti emersi per un difficile confronto, che deve proseguire tra il fronte dei paesi industrialmente sviluppati ed il fronte dei paesi in via di sviluppo;

considerato che solo l'entrata in vigore di tale Convenzione consentirà un equilibrato sistema di sfruttamento dei fondi marini a vantaggio dell'umanità intera nel rispetto degli interessi di tutti gli Stati,

invita il Governo:

a contribuire a determinare le condizioni necessarie, sia in ambito europeo che in ambito ONU, affinché la Convenzione possa essere perfezionata consentendo l'adesione del nostro paese;

a svolgere la necessaria iniziativa diplomatica, sia nella sede dell'ONU che nei rapporti bilaterali, per contribuire con l'adesione di altri paesi a superare le difficoltà che si frappongono ancora all'entrata in vigore della Convenzione.

9.236.1 MARGHERI, CONSOLI, BAIARDI, URBANI, FELICETTI, PETRARA, VOLPONI, POLLIDORO

Invito la Commissione ed il rappresentante del Governo a esprimere il parere sull'ordine del giorno così modificato.

PACINI, relatore. Sono d'accordo.

SANESE, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Lo accetto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Margheri, insiste per la votazione?

MARGHERI. Non insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1.

E approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 2.

(Definizioni)

Ai fini della presente legge si intende per:

« fondi marini », il fondo ed il sottofondo marini situati al di là delle zone sottoposte, in conformità al diritto internazionale, alla giurisdizione nazionale degli Stati costieri;

« prospezione », la ricognizione generale dei fondi marini effettuata su vaste superfici e destinata a raccogliere, specialmente attraverso il prelevamento di campioni, le indicazioni necessarie per localizzare i depositi delle risorse minerali;

« esplorazione », la ricognizione dettagliata, eseguita con mezzi tecnici e finanziari di rilievo, di una superficie determinata dei fondi marini allo scopo di accertare i depositi minerari economicamente coltivabili e di stabilire le modalità tecniche e le condizioni di coltivazione. Nell'attività esplorativa rientra anche il prelevamento di campioni e l'estrazione di risorse minerali in quantità sufficienti per svolgere le sperimentazioni preliminari alla coltivazione;

« coltivazione », l'estrazione delle risorse minerali a fini economici.

E approvato.

Art. 3.

(Obbligo dei permessi di esplorazione e di coltivazione ed osservanza di norme internazionali)

Le attività di esplorazione e di coltivazione delle risorse minerali dei fondi marini da parte di nazionali italiani sono soggette a permesso rilasciato dal Governo italiano ai sensi della presente legge o a permesso

rilasciato da uno Stato che assicuri la reciprocità ai sensi del successivo articolo 16.

Il permesso conferisce al suo titolare il diritto esclusivo di condurre attività di esplorazione ovvero di coltivazione su un'area determinata dei fondi marini e non implica rivendicazione nè esercizio di sovranità o di diritti sovrani su una parte qualsiasi dei fondi stessi.

Le attività consentite con i permessi di cui al primo comma debbono conformarsi ai principi di diritto internazionale ed alle convenzioni in materia di:

a) uso dell'alto mare, con particolare riguardo alle libertà di navigazione, di ricerca scientifica e di pesca;

b) protezione e preservazione dell'ambiente marino;

c) sicurezza e salvaguardia della vita umana in mare.

È vietata ai nazionali italiani ogni condotta indebitamente interferente sulle attività svolte in base ad un permesso rilasciato ai sensi della presente legge o da uno Stato che assicuri la reciprocità.

E approvato.

Art. 4.

(Prospezione)

La prospezione non richiede permessi. Essa però non può svolgersi in aree già oggetto di permessi di esplorazione o di coltivazione qualora tenda al reperimento delle stesse risorse per cui i permessi di esplorazione o di coltivazione sono stati rilasciati.

E approvato.

Art. 5.

(Permessi rilasciati da Stati che assicurano la reciprocità)

I nazionali italiani che domandano a Stati che assicurano la reciprocità ai sensi dell'articolo 16 permessi di esplorazione o di coltivazione sono tenuti a chiedere contemporaneamente al Ministero dell'indu-

stria, commercio e artigianato la registrazione della relativa domanda.

Le attività svolte sono riconosciute ad ogni fine utile a far tempo dalla richiesta di registrazione o da una data anteriore qualora questa sia stata riconosciuta dallo Stato estero.

E approvato.

Art. 6.

*(Partecipazione di nazionali
in enti stranieri)*

L'obbligo di registrazione di cui all'articolo precedente vale anche per i nazionali italiani che detengano una partecipazione rilevante, diretta o indiretta, in società, associazioni od altri enti stranieri.

Le attività svolte in relazione alla partecipazione di cui al precedente comma sono riconosciute ad ogni fine utile a far tempo dalla richiesta di registrazione o da una data anteriore qualora questa sia stata riconosciuta alla società, associazione od ente dallo Stato estero.

E approvato.

Art. 7.

(Rilascio dei permessi)

I permessi di esplorazione e di coltivazione sono rilasciati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della marina mercantile, previa approvazione dei programmi di lavoro, sentito il Comitato tecnico consultivo per i fondi marini di cui all'articolo 17 su tutti gli aspetti tecnici e finanziari relativi ai programmi stessi.

I permessi possono essere negati quando il Ministro degli affari esteri ritenga che il loro rilascio possa arrecare grave nocumen- to alle relazioni internazionali.

Nel rilasciare i permessi si tiene conto:

dell'esigenza che essi nel loro insieme non oltrepassino una superficie ragionevole tenuto conto degli interessi degli altri Stati;

dell'esigenza di tutelare l'interesse nazionale ai rifornimenti di materie prime;

dell'esigenza di promuovere lo sviluppo delle tecnologie necessarie per lo sfruttamento razionale dei fondi marini.

Il richiedente dei permessi deve possedere la capacità tecnica e finanziaria in relazione alle esigenze di esplorazione o di coltivazione secondo i principi ed i fini indicati nella presente legge.

I permessi possono essere intestati a più nazionali italiani in possesso dei requisiti di cui al precedente comma, secondo le quote indicate nella domanda di permesso. I contitolari sono solidalmente tenuti verso la pubblica amministrazione per gli obblighi attinenti all'esercizio delle attività di esplorazione ovvero di coltivazione e rispondono parimenti in via solidale anche nei confronti dei terzi. Tra i contitolari del permesso deve essere nominato un solo rappresentante comune per i rapporti con la pubblica amministrazione e con i terzi.

Al titolare di un permesso di esplorazione è data priorità nel rilascio dei permessi di coltivazione relativi alla stessa area cui il permesso di esplorazione si riferisce tenuto conto dei risultati dell'esplorazione medesima.

In caso di concorso di domande per la stessa zona si tiene conto tra l'altro della razionalità e completezza del programma di lavoro, delle garanzie offerte per l'esecuzione di detto programma, con particolare riguardo alle esperienze acquisite nel settore. Sono considerate domande concorrenti quelle presentate entro tre mesi dalla registrazione della prima domanda e che si riferiscano ad aree interferenti con l'area della prima domanda per più del 30 per cento di tale area.

E approvato.

Art. 8.

*(Durata dei permessi di esplorazione
ed estensione dell'area)*

La durata iniziale del permesso di esplorazione deve essere tale da consentire la

realizzazione del programma presentato e non può superare 10 anni, prorogabili per successivi trienni per giustificate esigenze.

L'estensione dell'area oggetto del permesso di esplorazione è stabilita tenendo conto delle caratteristiche conosciute del sito e del programma dei lavori.

E approvato.

Art. 9.

(Durata dei permessi di coltivazione ed estensione dell'area)

La durata del permesso di coltivazione deve essere compatibile con l'economia generale del programma e non può superare 25 anni, prorogabili per giustificate esigenze.

L'estensione dell'area oggetto del permesso di coltivazione è stabilita in modo da consentire il razionale sfruttamento delle risorse minerali, tenuto conto delle caratteristiche del giacimento da coltivare e delle tecniche disponibili.

E approvato.

Art. 10.

(Modifica e revoca dei permessi)

Con le modalità di cui all'articolo 7 i permessi possono essere modificati o revocati qualora sia ritenuto necessario sulla base dell'evoluzione delle conoscenze tecniche e scientifiche o per motivi di interesse pubblico o per conformarli alle obbligazioni assunte dal Governo italiano sul piano internazionale. I permessi possono essere modificati anche a richiesta del titolare per validi motivi.

I permessi possono altresì essere modificati e revocati, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della marina mercantile, quando il Ministro degli affari esteri ritenga che la loro mancata modifica o il loro mantenimento possa recare grave nocumento alle relazioni internazionali.

E approvato.

Art. 11.

(Decadenza dai permessi)

Con le modalità di cui all'articolo 7 il titolare del permesso è dichiarato decaduto, previa contestazione dei motivi e assegnazione di un congruo termine per le deduzioni dell'interessato, quando:

1) perde i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari;

2) non adempie agli obblighi derivanti dalla presente legge o imposti dal permesso;

3) commette infrazioni gravi in materia di sicurezza, sanità, lavoro e tutela dell'ambiente;

4) incorre in una grave inosservanza dei tempi e delle modalità indicati nel programma dei lavori;

5) cede il permesso senza esserne stato regolarmente autorizzato;

6) ritarda per oltre due anni il pagamento delle somme dovute, in relazione alla coltivazione, ai sensi dell'articolo 15.

E approvato.

Art. 12.

(Cessione e rinuncia)

La cessione del permesso o di una sua quota è soggetta alla preventiva autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della marina mercantile, sentiti, ove del caso, i contitolari del permesso, e valutata la capacità tecnica e finanziaria del cessionario.

La cessione che non sia stata preventivamente autorizzata è nulla sia tra le parti sia nei confronti della pubblica amministrazione, salva l'applicazione dell'articolo 11.

La rinuncia ai permessi deve essere richiesta dai titolari ed autorizzata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della ma-

rina mercantile, sentito il Comitato tecnico consultivo per i fondi marini.

È approvato.

Art. 13.

(Obblighi dei titolari dei permessi)

Fatti salvi gli obblighi derivanti dalla partecipazione alla Comunità economica europea, i titolari di permessi di coltivazione sono tenuti ad utilizzare, per l'estrazione e le altre attività minerarie e di trattamento, nonché per il trasporto delle risorse estratte, navi, galleggianti, installazioni ed aeromobili battenti bandiera italiana o immatricolati in Italia.

Essi debbono altresì destinare in via prioritaria al mercato nazionale i prodotti ricavati, qualora la lavorazione dei minerali estratti non venga effettuata in Italia.

Alle disposizioni di cui al primo comma si può derogare con provvedimento del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed alle disposizioni di cui al secondo comma con provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della marina mercantile, sentito in entrambi i casi il Comitato tecnico consultivo per i fondi marini.

È approvato.

Art. 14.

(Vigilanza e controllo)

La vigilanza e il controllo sulle attività previste dalla presente legge sono esercitati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministero della marina mercantile in relazione alle rispettive competenze.

Le spese per l'esercizio della vigilanza e del controllo sono a carico dei titolari dei permessi.

Gli ingegneri del Corpo delle miniere, nonché i funzionari del Ministero della marina

mercantile che siano incaricati con decreto del Ministro ad esercitare la vigilanza e il controllo di cui al primo comma, sono ufficiali di polizia giudiziaria ai fini della presente legge.

È approvato.

Art. 15.

(Oneri finanziari a carico dei titolari dei permessi)

La richiesta di permesso di cui all'articolo 7 deve essere accompagnata dal pagamento di un diritto, da versare alla entrata del bilancio dello Stato, il cui ammontare e le relative modalità di versamento sono stabiliti dalle norme di attuazione di cui al successivo articolo 21.

Ai fini del contributo italiano ai paesi in via di sviluppo, il titolare del permesso di coltivazione ottenuto ai sensi della presente legge è tenuto a corrispondere allo Stato il 3,75 per cento del valore medio di mercato del minerale estratto dai fondi marini. Per i minerali per cui manchi un valore di mercato, con le norme di attuazione di cui al successivo articolo 21 si determinano i criteri per stabilire un prelievo di valore equivalente.

Le somme relative ai versamenti effettuati ai sensi del disposto di cui al precedente comma affluiscono ad apposito conto corrente istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato, dal quale verranno poi prelevate per essere destinate secondo le determinazioni da assumere annualmente in sede di legge finanziaria.

È approvato.

Art. 16.

(Stati che assicurano la reciprocità)

Ai fini della presente legge possono essere riconosciuti come Stati che assicurano la reciprocità gli Stati in cui è in vigore una normativa che:

a) disciplini l'esplorazione e la coltivazione delle risorse minerali dei fondi marini

in modo equivalente nei fini e nei risultati a quello previsto dalla presente legge;

b) riconosca i permessi conferiti ai sensi della presente legge;

c) escluda il rilascio di permessi su aree oggetto in tutto o in parte di permessi rilasciati ai sensi della presente legge.

La qualità di Stato che assicura la reciprocità è riconosciuta dal Ministro degli affari esteri sentiti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministro della marina mercantile a seguito delle necessarie intese con lo Stato interessato, a condizione che questo riconosca all'Italia la medesima qualità.

Nelle intese di cui al precedente comma sarà perseguito il fine di salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 13, primo e secondo comma, anche nei casi contemplati negli articoli 5 e 6.

I permessi di esplorazione e di coltivazione rilasciati da uno Stato che assicura la reciprocità sono considerati equipollenti a quelli rilasciati ai sensi della presente legge.

E approvato.

Art. 17.

*(Comitato tecnico consultivo
per i fondi marini)*

Per i pareri previsti nella presente legge è istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne assicura la segreteria ed il funzionamento, il Comitato tecnico consultivo per i fondi marini, così composto:

- 1) del presidente;
- 2) di due rappresentanti del Ministero degli affari esteri;
- 3) di due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- 4) di due rappresentanti del Ministero della marina mercantile;
- 5) di due rappresentanti del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

6) di un rappresentante del Ministero della difesa;

7) di un rappresentante del Ministero delle finanze;

8) di un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

9) di un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;

10) di un rappresentante del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica;

11) di quattro esperti nelle materie tecniche ed economiche pertinenti al settore;

12) di due esperti designati dal Ministro per l'ecologia.

Il presidente del Comitato può chiamare a partecipare alle riunioni del Comitato esperti per specifiche materie.

Il presidente del Comitato è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con il Ministro degli affari esteri.

I membri di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 sono designati dalle rispettive Amministrazioni. Gli esperti di cui al punto 11 sono nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il Comitato dura in carica cinque anni.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le indennità spettanti al presidente e ai membri del Comitato.

Il relativo onere fa carico allo stanziamento iscritto al capitolo 1092 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1983 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

E approvato.

Art. 18.

(Registro)

Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito, nel-

l'ambito delle sue strutture, un registro in cui sono annotate:

a) le domande di permessi presentate da nazionali italiani ed i permessi rilasciati a nazionali italiani ai sensi della presente legge nonchè i provvedimenti relativi alla proroga, modifica, cessione, rinuncia, revoca e decadenza dei permessi stessi;

b) le domande di cui agli articoli 5 e 6;

c) le informazioni trasmesse dagli Stati che assicurano la reciprocità.

Sono escluse dalla registrazione le informazioni di carattere riservato.

Il registro è pubblico.

È approvato.

Art. 19.

(Sanzioni)

Il cittadino italiano che svolge attività di esplorazione o di coltivazione senza il permesso di cui all'articolo 7 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 25 milioni a lire 50 milioni.

Il cittadino italiano che pone in atto attività in contrasto con il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni a lire 50 milioni.

Le violazioni alle prescrizioni generali contenute nel regolamento di attuazione ed a quelle speciali contenute nel permesso sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5 milioni a lire 50 milioni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, se dalle violazioni previste nei commi precedenti deriva pericolo per l'incolumità o la salute delle persone ovvero un pericolo di danno grave di inquinamento dell'ambiente marino, il cittadino italiano è punito con la reclusione fino a 2 anni e con la multa da lire 10 milioni a lire 50 milioni.

Il cittadino italiano che, nello svolgimento delle attività disciplinate dalla presente

legge, arreca danno grave all'ambiente marino è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da lire 20 milioni a lire 100 milioni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, indipendentemente dalla sua nazionalità, anche nei confronti del rappresentante o del dipendente di una persona giuridica italiana o di un ente italiano privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore italiano che abbia agito nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze.

È approvato.

Art. 20.

(Disposizioni finali)

Le attività di esplorazione e di coltivazione svolte in virtù dei permessi rilasciati ai sensi della presente legge sono considerate, a tutti gli effetti, compresi quelli fiscali, come svolte in territorio italiano.

Sono puniti secondo la legge italiana, ovunque commessi, i reati previsti dall'articolo 19 e quelli comunque connessi con le attività disciplinate dalla presente legge.

Le attività di coltivazione non potranno comunque avere inizio prima del 1° gennaio 1988.

A decorrere dalla data in cui entrerà in vigore per l'Italia la convenzione internazionale di cui all'articolo 1 non potranno più essere rilasciati permessi di esplorazione o di coltivazione ai sensi della presente legge.

È approvato.

Art. 21.

(Disposizioni di attuazione)

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro della marina mercantile e con il Ministro del tesoro e, ove occorra, con gli altri Ministri interessati, sono ema-

nate le norme necessarie per l'attuazione della presente legge.

Esse disciplinano, tra l'altro, le misure necessarie:

per dare, agli Stati che assicurano la reciprocità, informazione delle domande di permessi e dei permessi rilasciati e per dare conoscenza delle informazioni trasmesse dagli Stati sopraindicati e che possono interessare i nazionali italiani;

per l'applicazione della presente legge in relazione alle esigenze inerenti ai rapporti con gli Stati che assicurano la reciprocità.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

URBANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* URBANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci asterremo dal voto su questo provvedimento dopo che è stato accettato, sia pure come raccomandazione, l'ordine del giorno presentato dal nostro Gruppo e illustrato dal senatore Margheri.

Il nostro atteggiamento vuole essere di fiducia e di sostegno in questo caso — diciamolo francamente — al Governo che si impegnerà nella sede ONU, in forza del dibattito che c'è stato e dell'ordine del giorno che è stato accolto, per operare a favore di una linea precisa e impegnativa, in relazione al problema di fondo che emerge da questo provvedimento, che è quello della ripartizione delle risorse mondiali tra paesi poveri e paesi ricchi. Questa mi pare sia la questione.

In che senso facciamo un atto di fiducia nei confronti del Governo? Nel senso che questo ordine del giorno non rappresenti una solita raccomandazione. Il Governo ha fatto qualche accenno all'azione compiuta in sede ONU. Credo che in questa sede sarebbe stato opportuno un approfondimento di tutta questa tematica. Forse sarebbe opportuno che almeno in sede di Commissione

esteri si trovasse il modo di avere un'informazione approfondita e un dibattito penetrante perchè possa emergere un'indicazione più precisa a sostegno del Governo. Noi, infatti, rappresentiamo soltanto uno dei molti soggetti in causa: possiamo portare un contributo. Ecco perchè ci pare, piuttosto che attestarci su una posizione di principio, che sia più utile sollecitare e sostenere il Governo nella misura in cui è disponibile a battersi su una linea che non è in questo caso di schieramento, ma di una tradizione del nostro paese. I giovani sottosegretari, come i giovani parlamentari, tante volte non ricordano il passato e le grandi battaglie fatte a questo proposito non solo dalla nostra parte, ma anche da altre. Voglio ricordare alcune posizioni che ha assunto, per esempio, in altri tempi autorevolmente il senatore Fanfani sul tema del rapporto tra paesi ricchi e paesi poveri.

La questione, anche a questo proposito, è se ci attestiamo attorno ad una difesa pedissequa della linea americana e della linea dei paesi CEE, dei paesi industrializzati, oppure se intendiamo fare opera di mediazione tra gli interessi oggettivi dei paesi industrializzati e gli interessi oggettivi (sul piano umano, politico; per non parlare dei grandi valori della solidarietà) dei popoli del sottosviluppo. Questi ultimi forse non hanno ragione dal punto di vista tecnico, industriale ed economico, ma hanno ragione quando pretendono — come fanno con la convenzione — che i paesi ricchi che vanno ad estrarre in profondità — si tratta soprattutto dell'estrazione nel Pacifico dei noduli di metalli pregiati che sono elementi di grande ricchezza, oggi, ed elementi, nel futuro, di altissimo valore aggiunto — diano il 50 per cento dei prodotti delle aree sfruttate ad una agenzia internazionale, che lo ripartisca a vantaggio di tutti i paesi della terra.

Senatore Pacini, mi chiedo: un principio del genere, anche se è avversato in questo momento dagli Stati Uniti e anche se può sollevare perplessità in certi paesi industrializzati, va difeso? In un paese come il nostro, che per tutte le ragioni che conosciamo deve essere un ponte tra i paesi industrializzati e quelli in via di sviluppo, un

principio di questo genere deve o non deve essere sostenuto dal Governo con grande energia, soprattutto dopo che approviamo una legge di questo genere, che non esclude più la nostra immediata presenza, che risponde ad interessi nazionali, ma che risponde anche ad una maggiore autorevolezza sul tavolo ONU? Chiedo se in questa nuova situazione di maggiore autorevolezza data dall'approvazione della legge, non sia giusto che il Governo italiano esca — ecco il nostro giudizio che il Governo può non condividere, ma finché non avremo la prova contraria resteremo di questo parere — da un atteggiamento di disimpegno o comunque di adeguamento alla posizione dei paesi forti ed introduca un'iniziativa autonoma anche in accordo con la CEE, ma non appiattendosi sulla CEE e tanto meno sugli interessi comprensibili per una grande potenza come l'America ed anche come l'Unione Sovietica (non facciamo distinzioni a questo proposito) ed introduca, invece, un elemento penetrante di politica autonoma su quella che è la linea che su tale questione riteniamo ancora fondamentale, cioè quella del rapporto Nord-Sud indicata dall'ex presidente della Repubblica federale tedesca Willy Brandt.

Ecco lo spirito del nostro voto. Naturalmente questo voto implica il fatto che noi fin dall'inizio — lo abbiamo detto in Commissione — abbiamo riconosciuto l'opportunità di non stare fuori, per ragioni nazionali, ma anche per quella maggiore autorevolezza cui ho accennato, da questa soluzione che, mi si consenta, ha aspetti abbastanza gravi nella sostanza, che è la decisione dei paesi industrializzati di operare per accaparrarsi ricchezze che oggi sono indubbiamente, in base al diritto internazionale, di tutti e, quindi, di preconstituire condizioni che se non vengono radicalmente modificate aggraveranno il divario tra Nord e Sud.

Ma ecco la differenza del nostro Governo rispetto ad altri Governi, quello americano prima di tutti, e che dovrebbe essere più vicino all'atteggiamento, ad esempio, del Governo francese: utilizzare la scelta di aderire alla normativa bilaterale che è presente

in questa legge, non per procedere in modo indefinito su questa strada, ma come elemento di transizione per giungere, con le opportune modifiche, alla firma della convenzione, che però affermi in sostanza il diritto dei paesi del Terzo e del Quarto mondo di partecipare, a spese dei paesi altamente sviluppati, a spese della ricerca e dello sfruttamento dei paesi altamente sviluppati, ad una ricchezza che è del mondo. La questione non è di poca rilevanza; per questo, nonostante la vigilia pasquale, abbiamo ritenuto di porre con molta forza tale questione e di attirare l'attenzione del Parlamento sulla grande importanza di questa legge che non doveva sfuggirci.

Credo che il Governo sarà anche d'accordo sul promuovere un'iniziativa presso la Commissione esteri affinché vi sia un ulteriore approfondimento della questione, soprattutto dal punto di vista dei risvolti internazionali. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

E approvato.

Rinvio in Commissione del disegno di legge n. 289

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Delega al Governo per la riforma dello stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali », per il quale è stata approvata dall'Assemblea, nella seduta del 14 dicembre 1983, la procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento.

PAVAN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVAN. Signor Presidente, a nome della 1ª Commissione permanente, chiedo il rinvio in Commissione del disegno di legge n. 289 per consentire alla stessa di completarne l'esame.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta del senatore Pavan s'intende accolta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza » (627) (Approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza », già approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati.

Ad integrazione della relazione scritta ha facoltà di parlare il relatore, che invito anche a svolgere il seguente ordine del giorno da lui presentato:

Il Senato,

nell'approvare il disegno di legge numero 627 che proroga il termine di cui all'articolo 114 della legge n. 121 del 1981, invita il Governo a proporre al più presto al Parlamento un disegno di legge atto a risolvere in modo uniforme il problema di cui al terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione, relativo alla disciplina legislativa del diritto di iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero ».

9. 627. 1.

GARIBALDI

GARIBALDI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi rimetto alla relazione con brevi ulteriori considerazioni per sottolineare come non sia più oltre tollerabile mettere in forse la maturità politica del personale della polizia che senz'altro è pari a

quella di categorie che esercitano, in altri campi, altrettanto peculiari funzioni di potere e come non sia più sopportabile per il Parlamento la legittima insinuazione — allo stato degli atti — che la classe politica sia incapace di affrontare e risolvere il problema di cui all'articolo 98 della Costituzione. Ciò a parte ogni considerazione sull'oggettiva compromissione del principio della certezza del diritto laddove esistono condizioni di discriminazione; così come ci vengono proposte quotidianamente dalla realtà.

Credo che sia dovere del Parlamento dire con chiarezza — se esso lo ritiene — che con l'articolo 114 della legge di riforma della polizia ci si è sbagliati e che con esso si vuole impedire, di conseguenza, nel caso in cui si ammetta tale errore, a taluni soggetti di cui all'articolo 98 della Costituzione di partecipare dichiaratamente all'attività dei partiti politici. Questo è un invito pressante che viene dalla Commissione tutta al Governo. In proposito ho presentato un ordine del giorno.

Era stato rivolto infatti da parte della Commissione al relatore l'invito di proporre all'Assemblea un ordine del giorno di cui mi sono fatto carico.

PRESIDENTE. È stampato e distribuito. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Flamigni. Ne ha facoltà.

FLAMIGNI. Il divieto di iscrizione ai partiti politici degli appartenenti alla polizia risale al periodo antecedente all'approvazione della Costituzione repubblicana la quale sancisce per tutti i cittadini il diritto di libertà di opinione, il diritto di associazione e anche il diritto di potersi organizzare in partiti politici. L'articolo 98 della Costituzione non sancisce un divieto ma dispone solo che con legge si possano stabilire limitazioni alla iscrizione ai partiti politici per magistrati, militari di carriera in servizio attivo, funzionari e agenti di polizia, rappresentanti diplomatici e consolari all'estero. Tuttavia dob-

biamo anche dire che il legislatore non ha mai ritenuto di avvalersi di tale disposizione e non ha mai stabilito limitazioni di iscrizioni a partiti politici nè per magistrati, nè per diplomatici, nè per militari. Per gli appartenenti alla polizia, invece, anche dopo la smilitarizzazione, si continua ad imporre un divieto incostituzionale compiendo una palese discriminazione anche rispetto a quanto stabilito dall'articolo 114 della legge di riforma.

In una Repubblica fondata sulla libertà di opinione e sulla organizzazione dei partiti è assurdo imporre divieti come quello che oggi la maggioranza continua a sostenere. Voglio ricordare ai compagni socialisti che durante la discussione della legge di riforma di pubblica sicurezza il Partito socialista italiano sosteneva la completa libertà di iscrizione ai partiti politici per tutti gli appartenenti alla polizia di Stato. La discussione fu animata e anche noi eravamo d'accordo che occorresse riconoscere questo diritto di iscrizione ai partiti politici: semmai si doveva discutere se nell'esercizio pratico di questi diritti dovessero essere poste regole per gli appartenenti alla polizia di Stato. Ricordo bene la proposta di legge dell'onorevole Balzamo e di altri compagni socialisti. Alla fine si arrivò, per sbloccare la situazione e giungere alla votazione del disegno di legge, all'approvazione degli articoli della riforma che sancivano il riconoscimento dei diritti civili. Per quanto riguarda l'iscrizione ai partiti, con l'articolo 114 si stabiliva che entro un anno si sarebbe dovuta approvare una legge e che gli eventuali limiti dovevano essere stabiliti in coerenza con l'articolo 98 della Costituzione e senza alcuna discriminazione.

Sono passati tre anni e il Governo non ha tenuto fede all'impegno, che si era assunto, di presentare il relativo disegno di legge. È la terza volta che il Governo è inadempiente rispetto ad un impegno preciso e sono d'accordo con quanto ha testè detto il senatore Garibaldi che non è più oltre tollerabile mettere in discussione la maturità degli appartenenti alla polizia. Debbo però dire che queste stesse opinioni sono

state espresse anche in occasione delle precedenti proroghe del limite imposto dall'articolo 114. Quindi è per noi difficile credere che oggi siamo effettivamente all'ultima proroga. Riteniamo sbagliato protrarre ulteriormente una discriminazione che è offensiva e punitiva per gli appartenenti alla polizia di Stato, nei cui confronti, in base alla riforma, non è più concepibile il divieto di iscrizione ai partiti politici. Oggi possono essere iscritti ai partiti politici gli appartenenti ai servizi segreti, i magistrati, i militari, ma non i lavoratori di polizia, secondo quanto sostiene la maggioranza e secondo quanto impone ancora una volta, con questo provvedimento, la maggioranza stessa.

La Costituzione pone un solo divieto: l'appartenenza ad associazioni segrete. Ebbene siamo all'assurdo per cui alti funzionari dello Stato, militari e appartenenti alla polizia, che hanno fatto parte di associazioni segrete come la P2, che è risultata un aggregato di eversione, di delinquenza comune, di affarismo e di mafia, continuano a prestare servizio in posti delicati dello Stato, mentre si pretende di imporre agli agenti di polizia il divieto di iscrizione ai partiti politici che costituiscono strutture fondamentali della Repubblica.

Questo disegno di legge rinvia ancora, per la terza volta, un adempimento che doveva essere assolto da tempo e quindi costituisce per noi una grave violazione di un diritto alla libertà: per questo votiamo contro.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

GARIBALDI, *relatore*. Non ho nulla da aggiungere alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CORDER, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, onorevoli senato-

ri, la delicatezza della materia e la sua urgenza mi suggeriscono di proporre qualche annotazione a integrazione di quanto ampiamente detto e scritto dal relatore.

L'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, la nota legge n. 121, dà attuazione parziale e temporanea all'articolo 98, terzo comma, della Costituzione che, come è noto, prevede che si possano stabilire per legge limitazioni al diritto di iscrizione ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari e agenti di polizia e i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

L'attuazione della norma costituzionale è parziale e temporanea: parziale in quanto, in relazione alla *sedes materiae*, il divieto di iscrizione ai partiti politici non poteva che riferirsi al solo personale delle forze di polizia e non anche alle altre categorie previste dalla citata norma costituzionale; temporanea in quanto il divieto opera fino a quando non intervenga una disciplina generale in proposito. Questa temporaneità, nell'ottica del legislatore, va intesa non nel senso che si sia voluto limitare ad un anno il divieto di iscrizione ai partiti politici — basta leggere, senatore Flamigni, gli atti parlamentari relativi alla discussione della legge n. 121 per capire che quanto sto dicendo ha una sua fondatezza, dato che una disposizione di efficacia così limitata nel tempo non avrebbe avuto una plausibile motivazione — bensì nel senso che la misura temporanea avrebbe dovuto sfociare in una disciplina generale e permanente riguardante tutte le categorie interessate, disciplina che un'iniziativa parlamentare, e precisamente quella presentata dagli onorevoli Mammi ed altri, fa ritenere possibile.

Il Governo è comunque convinto della indifferibile necessità di una disciplina generale e compiuta che sanzioni le limitazioni al diritto di iscrizione ai partiti politici nei confronti delle quattro categorie di personale menzionate nell'articolo 98 della Costituzione, e ciò per salvaguardare quei profili di imparzialità ai quali è appunto ispi-

rata la norma costituzionale. Frattanto il Governo ritiene necessario che il termine in questione venga ulteriormente prorogato di un anno, col fermo proposito di arrivare a questa necessaria disciplina organica della materia. Mi permetto quindi di auspicare che l'iniziativa avanzata con questo disegno di legge incontri il consenso dell'Assemblea.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno presentato dal senatore Garibaldi — poichè in esso sono raccolte le istanze dell'Assemblea e il proposito del Governo — ritengo di accettarlo.

PRESIDENTE. Senatore Garibaldi, insiste per la votazione del suo ordine del giorno?

GARIBALDI, *relatore*. Non insisto per la votazione, ritenendomi soddisfatto da quanto detto dal rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Avverto che è stato presentato dalla Commissione il seguente ordine del giorno:

« Il Senato,

nell'approvare il disegno di legge n. 627, premesso:

che in base all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, i vice-questori che abbiano trenta anni di servizio e dieci anni di anzianità nel grado sono collocati a riposo alla data del 25 aprile 1984;

che tale norma è discriminante in quanto tutto il rimanente personale della Polizia di Stato è collocato a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età,

invita il Governo:

a presentare, in via d'urgenza, un provvedimento di proroga del termine del 25 aprile 1984 in maniera da consentire un riesame del problema, peraltro già oggetto di un disegno di legge di iniziativa parlamen-

tare, approvato dal Senato nel corso della VIII legislatura, e decaduto per l'anticipato scioglimento delle Camere, nonchè successivamente ripresentato, sempre al Senato, con atto n. 56 ».

9.627.2

Essendo estraneo alla materia oggetto del disegno di legge, dichiaro improponibile l'ordine del giorno n. 2.

Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

Il termine di cui all'articolo 114 della legge 1º aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prorogato con l'articolo 1 della legge 24 aprile 1982, n. 174, e successivamente con l'articolo 1 della legge 23 aprile 1983, n. 121, è ulteriormente prorogato di un anno.

È approvato.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

MURMURA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURMURA. Molto brevemente, signor Presidente, prendo la parola per confermare l'atteggiamento favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana su questo disegno di legge di proroga di un divieto che pur esige una disciplina più unitaria e com-

prensiva in attuazione del principio costituzionale. Il Gruppo della Democrazia cristiana ritiene indispensabile, allo stato degli atti, questa proroga, data la peculiarità delle funzioni svolte dalle forze di polizia e dato il particolare richiamo della norma costituzionale. Esso sollecita perciò dal Parlamento e dal Governo una serie di atti legislativi che esaminino e disciplinino il problema della partecipazione all'attività politica, che è qualcosa di più ampio e parzialmente diverso dalla stessa iscrizione ai partiti politici, che può costituire un fatto meramente formale, dai modesti risvolti pratici. In questa attesa fiduciosa, quindi, il Gruppo della Democrazia cristiana conferma il proprio atteggiamento favorevole sul disegno di legge che ritiene indispensabile e particolarmente utile. Nello stesso tempo impegna se stesso a trovare le soluzioni più idonee per una disciplina, comprensiva di tutte le categorie di pubblici dipendenti indicate all'articolo 98 della Carta costituzionale.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Rifinanziamento della legge 25 maggio 1978, n. 230, riguardante il consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi » (149), d'iniziativa del senatore Valori e di altri senatori

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Rifinanziamento della legge 25 maggio 1978, n. 230, riguardante il consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi », d'iniziativa dei senatori Valori, Giustinelli, Spittella, Covatta, Grossi, Saporito e Anderlini.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Anderlini. Ne ha facoltà.

ANDERLINI. Torna, signor Presidente, onorevoli colleghi, all'esame del Senato dopo cinque anni il problema di Orvieto. Cinque anni fa il Parlamento approvò una legge di pronto intervento nel tentativo di consentire che la Rupe di Orvieto e il Colle di Todi non dovessero più subire il degrado, per alcuni versi drammatico, al quale le due strutture erano state sottoposte negli ultimi anni. Quella legge ha effettivamente funzionato: le somme messe a disposizione della regione Umbria e delle due amministrazioni comunali sono state spese e non c'è alcuna ragione per pensare che esse non siano state spese bene, anche se discussioni e dibattiti si sono avuti sul modo migliore di risolvere, dal punto di vista tecnico, i due problemi, quello della Rupe di Orvieto e quello del Colle di Todi, così diversi fra loro e tuttavia così vicini e significativamente paralleli per altre ragioni.

Il testo che arriva all'esame dell'Aula non può considerarsi, a mio avviso, totalmente soddisfacente. Basta fare un paragone fra il testo da cui si è partiti, cioè la proposta di legge di iniziativa dei senatori della regione Umbria appartenenti a tutti gli schieramenti politici fondamentali rappresentati in quella regione, e la realtà alla quale si è giunti dopo le lunghe discussioni in Commissione per vedere come non sia possibile non rilevare alcuni elementi non particolarmente soddisfacenti. Il progetto di legge di iniziativa parlamentare prevedeva un arco temporale di quattro anni entro il quale risolvere definitivamente i due problemi. L'attuale disegno di legge, invece, nella redazione presentata dalla Commissione, si limita a prorogare la validità della legge base di due anni e ad offrire un finanziamento di 45 miliardi circa, 20 per il 1984 e 25 per il 1985.

Non sarò io a dire che si tratta di cosa irrilevante, anzi è significativo che il Senato (e speriamo subito dopo la Camera) voglia affrontare positivamente il problema. Tuttavia, resta la sensazione di trovarsi di fronte ad una legge tampone, provvisoria e di non aver avuto il coraggio di andare fino

in fondo a definire, a cinque anni dalla prima legge su Orvieto e Todi, in maniera lineare, corretta e razionale l'insieme dei due problemi.

Si è poi inserito, all'articolo 1, un elemento significativo che certo non giudicherò negativamente, cioè lo stanziamento di 2 miliardi, uno per il 1984 e uno per il 1985, a favore del Ministero dei beni culturali che dovrebbe utilizzare queste cifre per affrontare la situazione di dissesto strutturale del **Duomo di Orvieto** e di altri edifici artistici di Todi. Si tratta di spese modeste che serviranno sì e no ad avviare i primi studi necessari per capire cosa stia effettivamente accadendo a quel grande monumento che l'umanità ammira rappresentato dal Duomo di Orvieto.

Secondo me, però, la lacuna più significativa del testo approvato dalla Commissione consiste nel fatto che si sia soppresso l'articolo 2 del testo dei proponenti e mi auguro che, non in questa sede, ma quando — come è da auspicare — si tornerà di nuovo sull'argomento, il principio fondamentale dell'articolo 2 venga ripreso e portato nuovamente all'approvazione delle Aule parlamentari. Secondo tutte le esperienze che si sono fatte in materia, infatti, e tenendo anche presente ciò che è accaduto ad Orvieto fino al 1860, la struttura della Rupe ha bisogno di una sorveglianza continua. Commetteremmo un grave errore e disperderemmo risorse della collettività nazionale se pensassimo di risolvere il problema della Rupe spendendo per il suo consolidamento qualche decina di miliardi (tutto sommato a questi livelli stiamo già arrivando) per poi disinteressarci della questione. In realtà tutti gli esperti sono concordi nel dire che quando si affronta un'impresa di quelle dimensioni è in corso di opera che bisogna cominciare a studiare quello che si dovrà fare quando l'opera sarà finita; è in corso di opera che devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari a fare in modo che il comune di Orvieto, alla fine dei lavori, sia in condizione di sorvegliare l'intera nuova struttura che si è venuta a creare. Se non si fa questo, si rischia di but-

tare dalla finestra risorse che invece abbiamo il dovere di utilizzare nel migliore dei modi.

Secondo alcuni esperti l'attuale dissesto della Rupe, che certamente ha molte e complesse cause, dipende anche dal fatto che dal 1860 in poi è stata abbandonata la cosiddetta *corvée* della Rupe che esisteva finchè ad Orvieto c'era lo Stato pontificio. Non sono disposto a riconoscere molti meriti alla gestione amministrativa dello Stato pontificio: debbo però constatare che per quanto riguarda Orvieto funzionava. Era una *corvée* di tipo medioevale, con l'esecuzione obbligatoria delle opere da parte dei contadini e doveva provvedere al mantenimento della Rupe: a diserbare, a tagliare gli arbusti, ad accomodare anno per anno i piccoli scoli che poi non fanno infiltrare l'acqua, quell'acqua che se si infiltra poi gela d'inverno e regolarmente, a febbraio-marzo, quando arrivano i primi tiepidi soli di primavera, provoca la caduta degli enormi massi tufacei.

Con l'articolo 2 noi firmatari del disegno di legge di iniziativa parlamentare prevedevamo di costituire un ufficio rupe; niente di mastodontico, una struttura agile con 3, forse 5 persone, perchè per lavori di particolare manutenzione bisogna intervenire con decisione del comune o dell'autorità che sarà comunque preposta al mantenimento della Rupe stessa. Aver cancellato questa previsione ci mette in notevole imbarazzo. L'attuale stesura dell'articolo 2 dà mandato alla regione, ai comuni di Orvieto e di Todi ed al Ministero dei beni culturali di elaborare una serie di provvedimenti, programmi e progetti che possono servire — io me lo auguro — anche a predisporre le cose in maniera tale che alla fine dei lavori qualcuno sia in grado di prenderli in consegna e di badare al consolidamento definitivo della Rupe.

Detto questo, onorevole Presidente ed egregi colleghi, vorrei anche aggiungere che, malgrado queste critiche e al di là di esse, visto che si tratta di uno stanziamento a favore di Orvieto di 45 miliardi, io personalmente ed i senatori della Sinistra indipendente voteremo a favore. Valga dunque que-

sto mio intervento anche come dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giustinelli, il quale nel corso del suo intervento svolgerà anche l'ordine del giorno da lui presentato, insieme ad altri senatori:

Il Senato,

considerata la situazione di preoccupante degrado:

del Duomo, di altri edifici storici e delle mura di Orvieto;

delle mura e di edifici storici di Todi, in connessione con gli eventi franosi che interessano le due città,

impegna il Governo, nel quadro dei programmi e dei progetti di consolidamento e sistemazione che saranno predisposti dal Ministero per i beni culturali e ambientali, ad assicurare:

1) il reperimento, a partire dall'esercizio finanziario 1985, dei mezzi necessari alla realizzazione degli interventi più urgenti;

2) la partecipazione della Regione dell'Umbria e dei comuni interessati alla definizione delle priorità, in modo da garantire il più razionale uso delle risorse disponibili, il coordinamento con gli interventi di cui alla legge n. 230 del 1978 e la collaborazione tra le istituzioni locali e gli organi dell'Amministrazione dello Stato.

9.149.1 GIUSTINELLI, SAPORITO, COMASTRI, SPITELLA, FIMOIGNARI, DE TOFFOL, VISCONTI, ANDERLINI, CALI

Ha facoltà di parlare il senatore Giustinelli.

GIUSTINELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, il disegno di legge al nostro esame è espressione unitaria della volontà dei senatori e delle forze politiche dell'Umbria di dare una risposta positiva ed avanzata al problema che ancora tocca direttamente le due città di Orvieto e di Todi. Esso reca al primo posto la firma del compianto senatore Dario Valori che per oltre 25 anni fu rappresentante della nostra

regione in Parlamento e che da ultimo fu eletto proprio nel collegio di Orvieto. È quindi un atto significativo, anche da questo punto di vista, quello che oggi ci apprestiamo a compiere; qualcosa che va oltre il ricordo commosso e l'omaggio doveroso e che ci ricorda che il pensiero e l'azione degli uomini restano nel tempo e nelle opere alle quali hanno contribuito.

Per altri aspetti, il Senato oggi si appresta a un voto importante, in primo luogo perchè Orvieto e Todi sono patrimonio dell'Italia e del mondo; di esse si sono preoccupati uomini di cultura e istituzioni non soltanto dell'Italia, ma di ogni parte della terra. Anni fa i progetti che ora sono in corso di attuazione rappresentarono il nostro paese ad un congresso internazionale dell'UNESCO a Belgrado e delle due città ancora recentemente ci si è occupati nella sede del Parlamento europeo.

Siamo dunque nell'ambito dei grandi interventi di difesa del territorio italiano, che richiedono una capacità particolare di decisione, di progettazione e di attuazione: interventi come quelli che concernono la difesa della laguna di Venezia dall'acqua alta, la difesa di Pozzuoli dal bradisismo, di Ravenna dalla subsidenza, oppure il monte di Lecco, per ricordarne alcuni che sono stati oggetto di provvedimenti da parte del Parlamento.

Orvieto e Todi hanno certamente, però, una specificità propria. Fin dall'inizio, infatti, le prime popolazioni italiche e gli etruschi si sono dovuti confrontare con gli stessi problemi di oggi. Quello che andava bene per la difesa trovava allora un limite serio nell'azione dell'acqua e sin da allora ci si è posti il problema di difendersi dall'erosione, dalla vegetazione e dagli agenti atmosferici. Non è certo privo di significato dunque — e non lo cito soltanto per mera curiosità — il fatto che alle soglie del 2000 si siano ripristinati pozzi e cunicoli degli etruschi; che l'uomo, come allora, sia tornato da solo, senza l'ausilio delle macchine, nelle viscere della Rupe e del Colle per misurarsi con gli stessi problemi e — vorrei dire — rivivere le stesse emozioni. Sotto Orvieto ci sono quasi mille cavità conosciute, non tutte esplorate. Gli accertamenti preliminari di alcuni anni fa,

ad esempio, consentirono di mettere in luce una nuova necropoli molto importante, quella della Cannicella. A Todi c'è una ragnatela sotterranea che è in gran parte ancora sconosciuta e che parzialmente è stata ripristinata. E lo Stato pontificio ancora — lo ha ricordato poco fa il senatore Anderlini — impose specifiche *corvée* obbligatorie durante l'anno per difendere la Rupe dagli agenti atmosferici e dall'azione pericolosissima della vegetazione. Purtroppo dopo l'unità d'Italia le attenzioni sono diminuite (anche perchè, probabilmente, i problemi sono cresciuti) fino alla legge n. 230 del 1978, che ha consentito di riprendere questa opera interrotta, a fronte degli accentuati processi di degrado che nel corso degli ultimi anni hanno preso il sopravvento, se si considera la presenza, ad esempio, del traffico pesante o la mutata condizione antropica che oggi caratterizza le due emergenze naturali.

Novità importanti, come dicevo, sono state costituite dall'approvazione, da parte del Parlamento, sei anni fa, della legge n. 230 la quale, per la prima volta, affermava in modo molto netto la possibilità di affidare lavori di tale natura alle istituzioni locali e regionali, in base ad una delega espressamente prevista. Quella legge faceva, inoltre, riferimento alla necessità di un coinvolgimento più ampio di istituzioni culturali, di competenze tecniche ai diversi livelli, delle università, dando vita ad una esperienza positiva di rapporti tra l'amministrazione statale e le istituzioni locali. Tutto ciò si è tradotto in un notevole livello di operatività, malgrado i fatti nuovi che nel frattempo sono intervenuti (basti pensare che alcune varianti hanno imposto, siano state esse richieste dal comune o dal Ministero dei beni culturali, lunghe pause di riflessione; in certi casi oltre un anno), e, vorrei dire, complessivamente, anche in un notevole grado di efficienza della spesa.

Oggi ci troviamo di fronte a un dato concreto: per il mancato rifinanziamento di questi lavori nel corso del 1983, per i problemi che allora si posero in sede di approvazione della legge finanziaria, le somme disponibili, cioè 28 miliardi, sono giunte ad esaurimento. Nella situazione specifica di Orvieto, da parte dell'impresa, sono state già avviate le

procedure per il licenziamento degli operai. È questo un aspetto che certo ci preoccupa molto, ma quello che più riteniamo di dover sottolineare è l'esigenza di non creare assolutamente alcuna frattura nella prosecuzione dei lavori. Pertanto credo si debba verificare, nelle more dell'approvazione del provvedimento oggi in discussione, la possibilità, da parte della regione dell'Umbria, di ricorrere ad anticipazioni onde scongiurare tale evenienza.

Sono stati spesi, come dicevo, 28 miliardi ed altri ancora ne serviranno, ben oltre i 45 che il provvedimento complessivamente mette a disposizione, considerando i due miliardi che sono destinati al Ministero dei beni culturali come prima anticipazione per studi, programmi e progetti che dovranno essere redatti entro un anno dall'approvazione della legge. Servono altri miliardi: è difficile quantificare al momento attuale l'esatto importo, anche perchè i progetti che oggi sono in corso di attuazione hanno preso in considerazione soltanto la parte più urgente dei fenomeni di dissesto, quella più rilevante. Per altri aspetti si tratta di impostare un ragionamento di lungo respiro, che possa muoversi nel senso della programmazione e della prevenzione.

Il relatore, al quale voglio rivolgere il mio ringraziamento ed apprezzamento, pur nella permanenza di alcuni momenti di diversificazione, per il lavoro che ha svolto, ha detto nella relazione che si chiede una somma pari a 16 volte l'importo iniziale. In effetti si chiede una somma che è molto più grande degli iniziali otto miliardi che sono stati stanziati con la legge n. 230, i quali rappresentavano, però, circa un quarto degli importi previsti nel 1978.

Se andiamo a considerare su quelle cifre altre cose che, ad esempio nella previsione iniziale, non erano previste — quali l'IVA, la revisione prezzi e così via — ci accorgiamo che non si tratta di cifre che sono lanciate così a caso, ma di proiezioni realistiche di esigenze che nel frattempo, nel corso di questi anni, hanno trovato attuazione o sono maturate. Le varianti non sono tali da stravolgere il contenuto degli iniziali progetti.

Gli apporti finanziari che oggi si chiedono rispondono essenzialmente ad una logica che è quella di poter attuare un intervento — o magari estenderlo in certe situazioni — in modo che la questione possa essere affrontata al livello più adeguato.

I problemi, dicevo, sono ingenti per cui considero positivo il provvedimento che oggi ci apprestiamo a votare e mi auguro che possa essere approvato da tutto il Senato così come è accaduto nell'8ª Commissione. Infatti tale soluzione consente di andare avanti, di ragionare, di riflettere, di mettere sulla carta le ulteriori necessità per vedere, da qui a un anno, quello che ancora c'è da fare nell'ottica di un provvedimento organico che, a mio avviso, deve porci realmente in grado di compiere un grosso salto nell'attuazione degli interventi medesimi.

Vi è poi la questione relativa all'osservatorio che non è stata affrontata in questa sede e che ha quindi costituito oggetto di rinvio. Il senatore Anderlini poco fa ricordava, da un lato, la modestia della richiesta e, dall'altro, però, la sua rilevanza perchè si tratta in questo caso di ripristinare un rapporto con la Rupe e con il Colle, che è appunto quello da me richiamato in precedenza, che aveva avuto corretta attuazione nei secoli passati.

Prendiamo dunque atto oggi dell'impegno a ridefinire entro la metà del 1985, sulla base delle situazioni che emergeranno, tutta la materia e quindi dell'impegno ad affrontare anche i problemi che in questo momento si è ritenuto opportuno accantonare.

Prima di concludere, signor Presidente — credo che questo mio intervento possa essere considerato come dichiarazione di voto del Gruppo comunista — vorrei affrontare soltanto altre due questioni e lo farò in modo molto rapido.

La prima concerne l'ordine del giorno che è stato presentato, con il quale si tende ad impegnare il Governo affinché, nella materia abbastanza nuova, rispetto ai contenuti della legge n. 230, costituita da uno stanziamento a favore del Ministero per i beni culturali, possa provvedere conseguentemente al reperimento dei mezzi finanziari, una volta quantificate le necessità.

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ

(Segue GIUSTINELLI). Mi si passi in questa direzione soltanto un inciso: i fenomeni che oggi stanno interessando il Duomo di Orvieto sono di estrema gravità. Fenomeni analoghi interessano la cinta muraria e altri edifici di grande interesse storico-culturale. Nella realtà di Todi ci troviamo, ad esempio, di fronte a situazioni che hanno un'evidenza macroscopica: nel corso di pochi decenni una parte dell'antica cinta muraria di questa città è scivolata di decine e decine di metri e quindi non si trova più nell'antica posizione. L'intervento fin qui attuato ha dato, da questo punto di vista, risultati interessanti e positivi se è vero che, ad esempio, per quanto riguarda Todi, c'è stato già un notevole abbassamento del livello della falda. Tuttavia bisogna continuare ad operare nella duplice direzione degli interventi cosiddetti strutturali e in quella delle emergenze storico-artistiche e dei beni culturali in genere. A questo proposito, quindi, l'emendamento che ho sottoscritto insieme ai colleghi Anderlini e Saporito e ad altri senatori tende a sottolineare questo elemento di attenzione, da parte del Governo, alle strutture e ai contenitori artistico-culturali. Tende evidentemente a mettere in rilievo anche la necessità di proseguire su un terreno di positiva collaborazione con le istituzioni locali, per cui riteniamo — ed ecco il secondo punto dell'ordine del giorno — che da parte del Governo debbano essere perseguite iniziative di coordinamento e di collaborazione, tra l'amministrazione centrale e le autonomie locali, i comuni in particolare, perchè si possa giungere alla definizione di priorità che tengano conto, certo, delle somme messe a disposizione, ma anche delle effettive esigenze.

Vorrei approfittare dell'occasione anche per dare atto al Governo della sensibilità che ha manifestato in questa evenienza, della disponibilità con cui ha seguito i problemi

che costituivano oggetto del nostro disegno di legge, nel senso che c'è stata piena comprensione della loro gravità.

Infine, ho predisposto insieme ad altri colleghi due emendamenti, che vorrei sottoporre all'attenzione del relatore; essi tendono a recepire delle esigenze che erano state manifestate durante la discussione nell'8ª Commissione dal Sottosegretario ai beni culturali, onorevole Galasso, e che poi non hanno trovato compiuta rispondenza nel testo finale. Mi auguro che, da parte del relatore, essi possano essere accolti e fatti propri.

In conclusione, signor Presidente, voglio annunciare il voto favorevole del Gruppo comunista al disegno di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Onorevoli colleghi, poichè gli emendamenti di cui è stato fatto cenno anche nell'intervento del senatore Giustinelli sono stati appena presentati dalla Commissione, per poterli distribuire e mettere in condizione i colleghi, e ovviamente il relatore e il rappresentante del Governo, di conoscerli, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 11,40, è ripresa alle ore 11,50).

Ha facoltà di parlare il relatore.

PAGANI MAURIZIO, relatore. Signor Presidente, non ho molto da aggiungere a quanto è stato già detto e mi limiterò a ringraziare i colleghi per il contributo positivo che hanno fornito e per il riconoscimento dato ai lavori della Commissione. Vorrei però dire al collega Anderlini che, più che di legge tampone, è giusto parlare di legge ponte che non è affatto determinata da una preoccupazione di carattere riduttivo. Essa anzi — a mio avviso — attesta un impegno del Parlamento e del Governo a dare maggior appro-

fondimento e più ampia volontà di intervento a questo problema che riveste un carattere nazionale e, da un punto di vista culturale, anche internazionale. Tutto il mondo, infatti, è attento a quanto sta succedendo in queste due città di inestimabile valore artistico, storico e culturale. È emersa, dunque, questa giusta preoccupazione da parte della Commissione che è stata determinata non tanto dalla entità, pur notevole, delle cifre richieste — ricordo che sono stati chiesti rifinanziamenti per 132 miliardi — quanto dal fatto che tale somma non era giustificata, in termini di completamento di un programma organico, da un intervento che desse non dico la garanzia di mettere la parola fine a questo problema che sappiamo richiederà fondi praticamente continui (non a caso il pozzo di San Patrizio è proprio ad Orvieto e noi riteniamo che questo sia un problema proprio da pozzo di San Patrizio)...

ANDERLINI. Dal pozzo di San Patrizio si preleva.

PAGANI MAURIZIO, *relatore*. Questo è un pozzo di San Patrizio al contrario.

DEGOLA. Infatti Orvieto preleva.

PRESIDENTE. Ci si riferisce al pozzo nel senso indicato dal relatore.

ANDERLINI. Ma gli orvietani ne sanno di più!

PAGANI MAURIZIO, *relatore*. Non vi è alcuna malignità in questa battuta, evidentemente, ma volevo solo sottolineare che il senso di insoddisfazione che ha manifestato il senatore Anderlini credo sia condivisibile da tutti, conoscendo la sua passione, che del resto abbiamo anche noi, per questo problema, nel senso che vorremmo tutti che l'opera fosse compiuta, vorremmo tutti avere delle certezze di tempo e di risultati, ma purtroppo, siccome l'opera deve essere terminata con fondi dello Stato, evidentemente lo Stato deve procedere con progetti organici e non può andare a prevedere finanziamenti per spese a piè di lista, come si suol

dire, così come in certi termini veniva figurata la richiesta da parte dei proponenti dell'originario disegno di legge.

Per quanto riguarda poi l'osservatorio, anche qui il richiamo alla *corvée* è opportuno, senatore Anderlini, in quanto vi sono molte istituzioni, se vogliamo banali, che oggi abbiamo abbandonato; e proprio sul campo della difesa del suolo, l'abbandono di queste istituzioni antiche e tradizionali, cioè della piccola cura delle piccole opere, produce dei danni enormi cui siamo costretti a riparare in termini di nuovi finanziamenti. Il problema della manutenzione delle opere è un punto che non ci stancheremo mai di sottolineare in termini negativi, perchè purtroppo lo Stato destina finanziamenti intensissimi alla costruzione di nuove opere e non destina mai fondi in misura sufficiente alla manutenzione delle opere. Però, il problema dell'osservatorio, che pure mi auguro verrà ripreso nel momento di elaborazione della nuova legge, pone da un punto di vista formale alcuni problemi di non facile soluzione, perchè o si tratta di una struttura minimale così come l'ha configurata il senatore Anderlini (si parlava di cinque uomini), e allora possiamo dire che rientra sicuramente in quelle che sono le competenze istituzionali dei comuni, o se la configuriamo come organo dello Stato, deve adeguarsi ai regolamenti dello Stato ed essere inserita nelle sue strutture; pertanto, così come era proposta, si configurava come un organismo anomalo che era difficilmente inquadrabile, nonostante la sua modestia, in una legge di questo tipo. Ad ogni modo, visto che vi è l'impegno da parte di tutte le forze del Parlamento di giungere, prima della scadenza del rifinanziamento, cioè entro il 1985, a dar vita ad una legge organica (non dico definitiva perchè il problema — ripeto — non sarà definitivamente risolto), credo che anche il problema dell'osservatorio sarà ripreso e approfondito.

Non avrei altro da aggiungere se non sottolineare che vi sono degli aspetti positivi ed innovativi in questo provvedimento. Non si tratta puramente e semplicemente di un rifinanziamento della legge n. 230, ma in-

nanzitutto vi è questa volontà, che viene riaffermata all'articolo 2, di giungere all'approvazione di una legge organica in tempi certi, e questo è un punto fondamentale; poi vi è l'inserimento anche dell'intervento per il restauro ed il consolidamento dei valori artistici e storici, cioè degli edifici. Ricordo che nella legge n. 230 si considerava invece soltanto l'intervento di carattere geologico e geofisico, cioè un consolidamento statico della parte ambientale, mentre non era considerato il consolidamento degli edifici. I due miliardi che sono stati messi a disposizione, sui quali avremmo gradito anche un pronunciamento del Ministero dei beni culturali di cui invece non è presente questa mattina un rappresentante, costituiscono una cifra posta pro memoria, ma sicuramente si tratta di una cifra rapportata alla capacità di spesa che si potrà avere in questi due anni. Sappiamo che gli interventi di carattere di restauro architettonico ed artistico sono estremamente delicati e quindi non possono dar luogo a grosse spese, ma piuttosto danno luogo a spese non troppo rilevanti, mentre la cosa importante è che vi sia continuità. Quindi riteniamo che questi due miliardi siano sufficienti e commisurati alla capacità di spesa nei prossimi due anni, che poi in realtà si riducono ormai ad un anno e mezzo, e fra l'altro sottolineo che possono essere destinati a studi e progetti in modo tale che il finanziamento adeguato che si avrà nella legge organica consentirà di risparmiare del tempo.

Ultimo aspetto positivo che sottolineo è il fatto che si sono considerati unitariamente il problema ambientale e il problema degli edifici storico-artistici: cioè tutto l'ambiente in tutte le sue manifestazioni è stato riportato ad unità intendendosi così escludere la possibilità di ulteriori interventi settoriali.

Per quanto riguarda gli emendamenti della Commissione, dichiaro che sono ovviamente favorevole al loro accoglimento perchè trattasi in realtà di questioni direi lessicali. Dire: « mura di cinta » è più preciso ma anche un muro è un edificio. Ritengo comunque opportuna questa specificazione da apportarsi all'articolo 1, secondo comma,

inserendo dopo le parole: « altri edifici storici ed artistici », la dizione: « nonchè delle mura di cinta », che sappiamo essere smottate per alcune decine di metri. Così pure all'articolo 2 si parla solo di edifici artistici. Si tratta di definizioni abbastanza complicate; un edificio storico è quasi sempre anche un edificio artistico. Comunque anche in questo caso la chiarezza è sempre un bene per cui sono assolutamente d'accordo nell'aggiungere le parole: « storici ed artistici ».

Per quanto attiene, infine, all'ordine del giorno, esprimiamo parere favorevole rimettendoci a quanto vorrà dire in proposito il Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro dei lavori pubblici.

NICOLAZZI, *ministro dei lavori pubblici*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo è convinto della giustezza di simile iniziativa parlamentare, quindi ne condivide pienamente le motivazioni e le finalità. Voglio anche sottolineare la sensibilità manifestata dai colleghi proponenti per le opere di conservazione e di consolidamento di monumenti che sono patrimonio di tutti. Esprimo quindi il consenso del Governo a questo provvedimento, un consenso che è anche l'auspicio di un voto unanime del Parlamento e contemporaneamente una dichiarazione di disponibilità per gli ulteriori provvedimenti organici che sono stati preannunciati.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno, anche se personalmente condivido l'impegno che deve assumersi il Governo soprattutto per il primo punto, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che, poichè trattasi di un programma che viene elaborato dal collega del Ministero dei beni culturali, mi limiterei ad accogliere l'indicazione come raccomandazione proprio per motivi di delicatezza nei confronti del collega di Governo, anche se condivido — ripeto — pienamente i contenuti dell'ordine del giorno stesso. Accetto anche gli emendamenti proposti.

PRESIDENTE. Senatore Giustinelli, udite le dichiarazioni del relatore e del Ministro, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

GIUSTINELLI. Signor Presidente, credo di potermi dichiarare soddisfatto e quindi non insisto per la votazione. Vorrei tuttavia sottolineare un passaggio che mi sembra importante. Come ricordava il relatore Paganì, si tratta di costituire un fondo di anticipazione per il Ministero dei beni culturali perchè il provvedimento organico verrà da qui ad un anno, quando il Ministero stesso avrà compiuto la ricognizione delle effettive necessità. Per il momento, credo che la raccomandazione sia già di per sé un fatto positivo che può consentire di impostare — se il Ministero lo vorrà — un rapporto concreto di collaborazione. Per l'avvenire, evidentemente, il discorso potrà e dovrà essere ripreso, nel momento in cui si parlerà del provvedimento organico.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione.

Il testo dell'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

Ai fini della prosecuzione degli interventi previsti dalla legge 25 maggio 1978, n. 230, è disposto, a favore della Regione Umbria, un contributo speciale di lire 12 miliardi per il 1984 e di lire 16 miliardi per il 1985 per la città di Orvieto, nonché di lire 7 miliardi per il 1984 e di lire 8 miliardi per il 1985 per la città di Todi.

Per studi, progettazioni e primi interventi atti ad affrontare la situazione di grave dissesto strutturale del Duomo di Orvieto e di altri edifici storici ed artistici di Orvieto e di Todi, è altresì autorizzata la spesa di lire 1 miliardo, per ciascuno degli anni 1984 e 1985, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali ed ambientali.

Sull'articolo 1 è stato presentato dalla Commissione l'emendamento 1.1, già illu-

strato dal relatore, sul quale il rappresentante del Governo si è pronunciato in senso favorevole:

Al secondo comma, dopo le parole: « altri edifici storici ed artistici.. », inserire le altre: « nonchè delle mura di cinta ».

1.1 LA COMMISSIONE

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

Ai fini della adozione di un provvedimento legislativo organico relativo alle opere di consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi ed altresì per il consolidamento e restauro del Duomo di Orvieto e degli altri edifici artistici di Orvieto e di Todi, la Regione Umbria ed il Ministero per i beni culturali ed ambientali, per la parte di sua competenza, provvederanno, entro il 31 marzo 1985, alla predisposizione di idonei programmi e progetti.

Sull'articolo 2 sono stati presentati due emendamenti, già illustrati dal relatore, sui quali il rappresentante del Governo si è espresso in senso favorevole:

Dopo le parole: « altri edifici », inserire le altre: « storici ed ».

2.1 LA COMMISSIONE

Dopo la parola: « artistici », inserire le altre: « nonchè delle mura di cinta ».

2.2 LA COMMISSIONE

Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 20 miliardi per l'esercizio finanziario 1984, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

SAPORITO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, molto brevemente desidero esprimere il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana su questo provvedimento, che anche noi avremmo voluto completo ed organico nei confronti degli obiettivi precisati nella relazione allegata al testo del disegno di legge che unitariamente i parlamentari dell'Umbria avevano presentato.

Ci accontentiamo comunque del carattere di prosecuzione che ha questa legge rispetto agli interventi urgenti previsti dalla legge n. 230 del 1978. Speriamo che la Camera approvi questo provvedimento rapidamente, perchè sappiamo delle gravi difficoltà che si hanno da parte delle aziende, alcune delle

quali minacciano, altre addirittura attuano, i licenziamenti degli operai.

Diamo il nostro voto positivo perchè si tratta di una risposta del Parlamento in relazione ad opere che sono la testimonianza della grande civiltà italiana. Tante volte in questa Aula abbiamo sottolineato anche aspetti di insensibilità delle forze politiche, del Governo e del Parlamento verso il patrimonio artistico del nostro paese. Dobbiamo dire che in questo caso, invece, la risposta del Governo, sia pure su stimolo e sollecitazione del Parlamento, è stata positiva.

Rispetto alle osservazioni fatte da altri colleghi, debbo aggiungere che avevamo visto l'osservatorio tecnico come un momento di riflessione e di coordinamento tecnico, per una legge che vedevamo come organica. La sostituzione dell'articolo 2 del nostro disegno di legge con l'articolo attuale, nel testo integrato dalla Commissione, non risponde totalmente a quelle esigenze, ma diventa programmatica rispetto all'impegno di definire progetti in vista della legge organica.

Il fatto che anche il Governo questa mattina abbia detto che ritiene provvisorio questo disegno di legge, in attesa di una legislazione organica che possa risolvere completamente i gravissimi problemi di intervento sulle strutture e di risanamento dei beni di Orvieto e di Todi, ci trova soddisfatti, in quanto vuole dire che viene accolta l'esigenza di andare al di là dei 75 miliardi previsti dalla legge finanziaria 1984 e nella legge di bilancio pluriennale. Interpreto cioè l'adesione del Governo alle esigenze espresse da tutti i Gruppi politici.

nel senso di un accoglimento dell'invito a trovare ulteriori fondi da aggiungere ai 75 miliardi previsti nella legge finanziaria nel triennio, che a nostro giudizio sono insufficienti avendo valutato, per un'opera globale i interventi urgenti, l'importo di 132 miliardi.

Questa legge ha grande importanza. Noi diamo la nostra adesione e ci impegniamo fin da ora, anche come atto di omaggio, cui il nostro Gruppo si associa, al senatore Valori che ha voluto dare la sua prestigiosa firma a questo disegno di legge. Un atto

di omaggio, ma anche un atto di testimonianza dell'impegno del senatore Valori per la risoluzione degli urgentissimi problemi della regione Umbria di cui stiamo trattando soltanto alcuni aspetti. Agli altri aspetti spero che il Parlamento al più presto voglia dedicare una sua sessione, per dare indicazioni e fare il punto su una regione in cui i problemi sono ora drammatici da ogni punto di vista.

FINESTRA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FINESTRA. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, colleghi, è a conoscenza di noi tutti che da tempo l'instabilità della rupe di Orvieto e del colle di Todi si è imposta all'attenzione dell'opinione pubblica e delle forze politiche.

Il patrimonio storico e culturale delle due città versa infatti, ormai da lungo tempo, in grave pericolo per il costante ripetersi di eventi idrogeologici dannosi che minacciano i due centri storici ricchi di un patrimonio monumentale unico al mondo ed irripetibile. Da anni la mia parte politica ripete che la difesa del suolo e del patrimonio artistico è compito responsabile dello Stato; da anni sosteniamo la necessità di un intervento nazionale programmatico a lunga scadenza. Nonostante i nostri ripetuti richiami, la politica nazionale di difesa del suolo, dell'ambiente, del passaggio, dei monumenti artistici, ha mostrato lacune, insufficienze ed assenza di una precisa volontà politica nel delineare indirizzi organici e risolutivi.

Per le città di Todi e di Orvieto l'intervento dello Stato si può definire episodico, frammentario e condizionato dalla necessità e dall'urgenza di impedire danni più gravi. Questo sistema non ha, peraltro, consentito di rimuovere definitivamente la minaccia di possibili disastri idrogeologici, nè il recupero del patrimonio monumentale in progressivo degrado. Il disegno di legge in discussione appare finalizzato ad assicurare il rifinanziamento della legge n. 230 del 1978

e ad impostare una linea di programmazione che consenta coordinati interventi plurienali.

In questo contesto, a nostro giudizio positivo, mi permetto di formulare alcune considerazioni, al fine di uscire da una situazione di incertezza. A mio giudizio bisognerebbe definire con maggiore chiarezza il piano programmatico di intervento e nuovi modelli organizzativi, relativi ad un più valido sistema di coordinamento fra i vari organi decisionali, centrali e locali, e definendo i ruoli di responsabilità ai vari livelli. Lo Stato, inoltre, dovrebbe esercitare i suoi poteri di indirizzo e di controllo.

A nome del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, dichiaro il nostro voto favorevole al disegno di legge n. 149, nella speranza che una legge organica dello Stato intervenga a salvaguardare il nostro patrimonio artistico nazionale che è di inestimabile valore.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

E approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Assunzione a carico dello Stato degli interessi per le obbligazioni EFIM emesse in attuazione della delibera CIPI del 5 maggio 1983 » (602)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assunzione a carico dello Stato degli interessi per le obbligazioni EFIM emesse in attuazione della delibera CIPI del 5 maggio 1983 ».

Ad integrazione della relazione, ha facoltà di parlare il relatore.

BUFFONI, *relatore*. Desidero aggiungere una brevissima considerazione alla relazione. Si richiede l'approvazione del nuovo testo dell'articolo 1 che la Commissione ha concordato anche con l'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Crocetta. Ne ha facoltà.

* CROCETTA. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, nell'intervenire su questo argomento ritengo doveroso fare alcune considerazioni generali a proposito delle condizioni finanziarie dell'EFIM che, a detta anche del suo presidente, sono estremamente gravi. Vi è un eccessivo indebitamento anche in valuta estera che pesa molto sulle condizioni dell'ente. Ciononostante il presidente Sandri, dopo aver delineato questa situazione catastrofica, dice che in fondo questo è un ente che si può salvare se si compiono determinate operazioni. Nello stesso tempo le cifre che l'attuale presidente indica al Parlamento nell'audizione fatta nei giorni scorsi sono in contraddizione con quelle presentate dal suo predecessore, il presidente Fiaccavento.

In occasione dell'audizione noi chiedemmo al presidente chiarimenti a tale riguardo, in particolare per quanto concerne i debiti in valuta estera, ma non ci sono stati forniti elementi atti a fugare i nostri dubbi sulla situazione dell'ente. Inoltre vi è una contraddizione netta: da una parte nell'audizione del vecchio presidente ci erano state fornite delle cifre che minimizzavano la situazione finanziaria, dimostrando che in fondo i debiti erano inferiori; dall'altra arriva il nuovo presidente che ci presenta debiti maggiori. Entrambi i gruppi di cifre si riferiscono alla data del 31 dicembre. Vi è quindi una contraddizione piuttosto netta di un ente che riceve già tanto dallo Stato, sia con i fondi di dotazione che, in maniera indiretta, attraverso lo sconto fatto sulla bolletta dell'Enel. Basti pensare che l'EFIM paga l'energia elettrica 27,8 lire per kilowattora contro le 76,6 pagate da qualsiasi altra industria, con uno sconto netto annuo di circa 135 miliardi.

Nonostante tutto ciò la situazione di questo ente, e in particolare quella dell'alluminio, si presenta pesante, grave, senza soluzioni — a fronte di quanto ci è stato detto —

per quello che riguarda il futuro. Quindi non riusciamo a comprendere come questa situazione possa continuare a sussistere, nè riusciamo a comprendere come nel 1983 l'indebitamento sia ulteriormente aumentato a fronte del fatto che il prezzo dell'alluminio è quasi raddoppiato nello stesso anno. Nonostante questo non si ha alcun vantaggio, invece aumenta l'indebitamento e si aggrava ulteriormente la situazione finanziaria.

Tutto questo può essere ricondotto alla politica assolutamente inadeguata che le Partecipazioni statali stanno conducendo in tale settore, ma credo che valga la pena riferirsi sempre all'audizione del presidente Sandri presso la 5ª Commissione. In quell'occasione egli, parlando del piano dell'alluminio, disse che è necessario che esso venga superato. Ora stiamo discutendo di un disegno di legge che creerà un onere di 40 miliardi per lo Stato a favore dell'EFIM, a fronte di alcuni impegni precisi riportati nella relazione.

Il relatore, senatore Buffoni, iniziando dice: « Il disegno di legge in esame si inquadra nel processo di realizzazione del piano di risanamento e ristrutturazione dell'industria pubblica dell'alluminio che, come è noto, attraversa una fase di gravissima crisi produttiva.

Le modalità tecniche attraverso cui si realizza questo processo sono tutte già state individuate dal CIPI nelle deliberazioni del 22 dicembre 1982 e del 5 maggio 1983 ». Ora se le cose stanno così, se il riferimento chiaro della legge all'articolo 1 è quello che riguarda le delibere del CIPI del 22 dicembre 1982 e del 5 maggio 1983, non si capisce, dall'altra parte, quello che viene detto da parte del presidente dell'EFIM, espresso nell'audizione della Commissione bilancio dove, dopo affermazioni roboanti (« bisogna salvare l'industria, bisogna essere abbastanza rigorosi per quanto riguarda la conduzione di questo ente ») diceva che la produzione dell'alluminio, in particolare dell'alluminio primario, va superata e bisogna andare verso altre produzioni.

Le delibere del CIPI prima ricordate fanno riferimento specifico al piano dell'alluminio che dice che le produzioni di alluminio primario sono strategiche e sono valide ai

fini della produzione in questo settore. Questo è detto anche dal relatore quando afferma: « Quanto agli aspetti di natura economica sottesi all'intervento finanziario, mi vorrei limitare ad un'unica annotazione: un recente e approfondito studio dell'Università Bocconi di Milano su alcuni settori industriali ad alto consumo di energia ha posto in evidenza la giustezza di una linea di ristrutturazione e risanamento per le nostre produzioni di alluminio. Lo studio sottolinea che per ragioni sia energetiche che tariffarie l'alluminio italiano non sembra essere nelle condizioni di dover seguire la stessa sorte di quello giapponese o inglese, anche se in questi casi l'argomentazione energetica è stata l'occasione per compiere scelte radicali e più complessive di politica industriale; al contrario, valutazioni economiche e industriali afferenti la strategicità del settore, il suo ruolo nell'attuale fase di sviluppo economico e tecnologico (a prescindere anche da considerazioni assistenziali e occupazionali) potrebbero portare a ritenere necessaria e utile la presenza di una forte e remunerativa industria dell'alluminio primario in Italia ».

Ora se le affermazioni del relatore, che vengono prese da questo studio dell'università Bocconi di Milano, vanno in questo senso, questo non vale per le affermazioni del presidente dell'EFIM Sandri che anzi vuole chiudere questo settore dell'alluminio primario.

Il ministro Darida, intervenendo anch'egli in Commissione bilancio, ci ha detto che Sandri parla a nome personale e non si può, giustamente dico anch'io, partire dall'anno zero. Tuttavia il presidente dell'EFIM parte dall'anno zero, smentisce le posizioni delle Partecipazioni statali e quel che si va a dare lo si dà a questo presidente dell'EFIM: 40 miliardi per qualcosa che è completamente diverso da ciò che proponeva la delibera del CIPI. Questa infatti dice che bisogna andare verso l'alluminio primario mentre l'EFIM non vuole andare in questa direzione ritenendo che l'alluminio primario non sia più un settore strategico. Allora su quale linea politica votiamo? Sulla linea politica espressa dal presidente dell'EFIM, e quindi diamo un

finanziamento su questa base, o lo diamo sulla base delle dichiarazioni del Ministro? In questo c'è molta confusione, manca assolutamente la chiarezza necessaria per salvare questo settore e la sua occupazione.

Per questo il nostro voto contrario non riguarda l'alluminio, ma la confusione presente nella logica del provvedimento in esame. Non vogliamo dare alcuna fiducia a questa presidenza dell'EFIM e in questo senso esprimiamo la nostra posizione contraria al fatto che siano gettati ulteriori 40 miliardi in un pozzo senza fondo senza sapere come vengano impiegati e senza che si aprano prospettive serie per l'occupazione in questo settore.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

BUFFONI, *relatore*. Signor Presidente, onorevole Ministro, intervengo molto brevemente, perchè ritengo che la relazione, al di là delle interpretazioni un po' soggettive del senatore Crocetta, abbia già chiarito la posizione del relatore.

Il senatore Crocetta ha svolto un intervento che va al di là degli specifici contenuti del provvedimento, anche se esiste il problema complessivo dell'EFIM, della sua situazione finanziaria, del suo indebitamento, problema che va affrontato in modo ampio ed articolato ma in altra sede. Del resto, in Commissione, quando vi fu l'audizione del presidente Sandri, non ci si limitò all'esame di questo provvedimento, ma si spaziò su tutta la situazione dell'EFIM. Addirittura fu avanzata la proposta, che è al vaglio della Commissione, di un'indagine conoscitiva per chiarire determinati punti, che resta un problema aperto.

Tuttavia il provvedimento che è oggi al nostro esame non può essere ricondotto nell'ambito di un esame complessivo della situazione dell'EFIM, anche perchè costituisce un atto dovuto in relazione all'esecuzione di due delibere, una del dicembre 1982 e l'altra del maggio 1983, che stabiliscono, in attuazione di un sostegno al settore specifico dell'alluminio, la possibilità di finan-

ziamenti all'EFIM attraverso l'operazione prevista dal disegno di legge. Questo è il contenuto del provvedimento oggi al nostro esame.

Le contraddizioni rilevate dal senatore Crocetta, che peraltro non ricordo così drastiche nell'audizione del presidente Sandri, vanno al di là di questo...

CROCETTA. Vi sono i resoconti stenografici.

BUFFONI, *relatore*. Sì, ma non mi pare che ci sia una dichiarazione del presidente Sandri nel senso di proporre la chiusura del settore dell'alluminio. Si è fatto un discorso di riorganizzazione e di ristrutturazione del settore, ma non credo che si potesse fare un'affermazione di tal genere che oltretutto compete fino ad un certo punto al presidente dell'EFIM perchè rientra in un quadro di programmazione economica ed industriale che coinvolge altre responsabilità.

Voglio sottolineare il fatto che, quando ho richiamato la nuova dizione dell'articolo 1, che la Commissione sottopone all'esame dell'Aula, intendevo precisare la destinazione di questo finanziamento. Deve infatti essere chiaro che 400 miliardi per gli anni 1984, 1985 e 1986 vanno esclusivamente in direzione del sostegno del settore dell'alluminio; non vanno incorporati nel bilancio dell'ente nè utilizzati per altri scopi. Per questo è opportuno che il Senato approvi il nuovo testo dell'articolo 1 in modo che questa precisazione e questo impegno specifico siano garantiti, altrimenti andremmo contro lo spirito del provvedimento e gli obiettivi che con esso si vogliono perseguire.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro delle partecipazioni statali.

* DARIDA, *ministro delle partecipazioni statali*. Signor Presidente, con delibere del CIPI del 22 dicembre 1982 e del 5 maggio 1983 è stato approvato il piano di riorganizzazione e di risanamento dell'industria dell'alluminio a partecipazione statale, predisposto dall'EFIM. Quindi è stata compiuta

una scelta strategica per quanto riguarda il settore dell'alluminio. Tali delibere hanno autorizzato l'avvio della prima fase del piano che si poneva fondamentalmente obiettivi di recupero dell'efficienza produttiva.

I fondi di dotazione sono stati erogati nella misura prevista (445 miliardi di lire), ma con tempi purtroppo ritardati rispetto alle previsioni di piano. Inoltre non è stato possibile procedere finora all'emissione delle obbligazioni di cui al provvedimento in esame.

In sostanza, il provvedimento che oggi il Senato ha al suo esame riguarda essenzialmente l'attuazione del piano per l'alluminio, piano che incontra alcune difficoltà anche in rapporto ai ritardi che ho ricordato, ma che tuttora è assolutamente valido e riguarda appunto il salvataggio del settore alluminio, piano oltretutto concordato con le organizzazioni sindacali.

Il piano, come ho detto, nel suo complesso è ancora valido e si sta provvedendo ad una ridefinizione delle modalità di attuazione per ciascun comparto in modo da adeguarlo ai mutamenti di scenario (domanda, concorrenza) intervenuti nel frattempo.

Gli investimenti di prima fase, in gran parte da realizzarsi nel 1983-84, ammontavano a 173 miliardi di lire; il realizzato ammonta a 60 miliardi nel 1983 e si prevede di poterne utilizzare ancora 70 nel 1984, con uno scarto negativo quindi ridotto a 43 miliardi di lire per i motivi sopraindicati.

Per quanto riguarda i punti di crisi si è proceduto, come previsto dal piano, alla chiusura definitiva delle unità produttive obsolete (stabilimento per l'allumina di Porto Marghera, riduzione di capacità produttiva di alluminio primario a Bolzano, stabilimento per l'alluminio primario di Mori e gli stabilimenti nel comparto delle produzioni di imballaggio di Genova e di Caronno Pertusella). Sono stati realizzati e sono in corso gli interventi efficientziali previsti con l'individuazione dei posti di lavoro esuberanti e con il ricorso agli strumenti previsti per alleviare l'onere sulle aziende.

Altri interventi, previsti a piano, avviati nel corso del 1983-84 riguardano: l'utilizzo in Eurallumina di bauxite guineiana (Boké) nella misura del 50 per cento, in luogo di quella australiana (Comalco), con risparmio di costi; la cessione all'Enel del personale delle due centrali termoelettriche di Fusina nell'ambito del programma di cessione all'Enel delle centrali, mentre sono in corso gli studi per la conversione a carbone della centrale di Porto Vesme; il potenziamento Comital con installazione di un laminatoio da 1.700 millimetri; la riduzione di produzione dell'impianto laminazione di Feltre destinato ad essere fermato in futuro; la fermata di linee obsolete nell'estrazione di SAVA.

La realizzazione del piano nella sua interezza per raggiungere il risanamento e il rilancio del settore richiede l'adeguato supporto dell'azionista attraverso il conferimento dei fondi necessari, come è avvenuto.

Per quanto riguarda il problema della ricapitalizzazione, desidero dire che nella situazione negativa del gruppo, esistente a fine 1983 (meno 27 miliardi di lire circa di mezzi propri netti), occorrerebbe un notevole afflusso di nuovi fondi di dotazione per ricapitalizzare il settore a livelli adeguati. Tale situazione di ricapitalizzazione negativa era sussistente anche a fine 1982 e a livelli anche maggiori (meno 159 miliardi di lire circa di mezzi propri netti). Comunque l'azione di riequilibrio finanziario imponeva ed impone una drastica riduzione degli oneri finanziari, sia tramite l'immissione di nuovi fondi apportati dall'azionista di Stato sia tramite l'abbattimento degli oneri finanziari sull'indebitamento. Essendo limitato l'apporto di adeguati fondi freschi da parte dell'azionista di Stato, la linea su cui si muove questo disegno di legge è quella di consentire la conversione di parte dei debiti a breve (a fine 1982 pari a 792 miliardi di lire, di cui 562 di natura finanziaria e 230 di natura commerciale) in debiti a medio-lungo termine, tramite l'emissione di 400 miliardi di lire di obbligazioni.

Questo è il senso del disegno di legge che è stato sottoposto all'approvazione del Senato.

Sugli oneri finanziari conseguenti lo Stato assume a suo carico un concorso nel pagamento degli interessi nella misura di un tasso annuo del 10 per cento. Ciò per l'EFIM si tramuta in uno sgravio di oneri finanziari valutabile in 40 miliardi di lire l'anno, corrispondente a minori perdite e quindi a pari minor decremento dei mezzi propri. Conseguentemente il provvedimento equivale ad una capitalizzazione di 40 miliardi di lire.

Vi è quindi la necessità e l'urgenza che il provvedimento all'esame del Senato venga rapidamente approvato, altrimenti tutto il piano dell'alluminio salta e le conseguenze di ciò sarebbero di notevole gravità.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione:

Art. 1.

L'EFIM è autorizzato ad emettere, fino all'importo massimo di lire 400 miliardi, obbligazioni di durata sino a sette anni, con preammortamento di tre anni, destinate alla riduzione dei debiti esistenti, in data non posteriore al 31 dicembre 1982 e con scadenza inferiore a 18 mesi, contratti dalle società industriali a partecipazione statale operanti nel settore dell'alluminio ovvero da società controllanti tali imprese o da società interamente partecipate dalle società predette, anche nei confronti di società del gruppo.

Le obbligazioni sono emesse al saggio di interesse e con le modalità che saranno determinate dal Ministro del tesoro. L'onere degli interessi delle obbligazioni è assunto a carico del Tesoro dello Stato nella misura del 10 per cento annuo per tutta la durata delle stesse.

Le obbligazioni sono cedute dall'EFIM ai creditori delle società di cui al primo comma con surrogazione, per pari ammontare nominale, nei rispettivi crediti. Le società sono tenute a rimborsare all'EFIM i debiti di cui sopra maggiorati degli interessi, nella misura corrispondente a quella a ca-

rico dell'EFIM sull'emissione delle obbligazioni, secondo un piano di ammortamento e preammortamento coincidente con quello della stessa emissione obbligazionaria.

È approvato.

Art. 2.

Le obbligazioni emesse e non collocate, ai sensi dell'articolo 1, possono essere temporaneamente collocate dall'EFIM presso proprie società finanziarie direttamente controllate dall'ente stesso ed utilizzate a garanzia delle linee di credito delle imprese operanti nel settore dell'alluminio a partecipazione statale.

Le obbligazioni possono altresì essere collocate dall'EFIM sul mercato finanziario, anche mediante offerta al pubblico, ed il relativo controvalore è destinato alle società di cui all'articolo 1.

Alle obbligazioni è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi ed ogni altro onere e spesa. Il Tesoro dello Stato è surrogato nei diritti del creditore verso il debitore in conseguenza dell'operatività della garanzia statale.

La garanzia è concessa altresì alle operazioni di prefinanziamento che l'EFIM è autorizzato ad effettuare fino alla concorrenza massima di lire 200 miliardi, in attesa ed a valere sulla emissione e sul collocamento delle obbligazioni di cui alla presente legge.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad emanare provvedimenti relativi al rilascio delle garanzie dello Stato per le operazioni previste dal precedente comma.

È approvato.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Concorso negli interessi sulle emissioni di obbligazioni EFIM, di cui alla delibera CIPI 5 maggio 1983 ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

RIVA MASSIMO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIVA MASSIMO. Signor Presidente, signor Ministro, signori senatori, faccio appel-

lo alla vostra cortesia, nonostante l'ora e la giornata, perchè ritengo che il provvedimento che siamo chiamati a votare questa mattina sia un piccolo obbrobrio legislativo sul quale dichiaro senz'altro il voto contrario del Gruppo della Sinistra indipendente. Si tratta di un obbrobrio che non può passa-

re senza una sottolineatura in questo senso da parte del Parlamento.

Ci rendiamo conto delle esigenze e dell'urgenza che sono state avanzate a proposito di questo provvedimento sia dal Ministro, sia dal relatore sia dall'ente interessato, ma proprio perchè condividiamo il giudizio di gravità che viene dato da tutti in relazione alla situazione del settore dell'alluminio amministrato dall'EFIM, dobbiamo anche dichiarare che questo provvedimento non fa altro che aggiungere gravità a gravità. Innanzitutto, dobbiamo segnalare una prima scorrettezza legislativa: se è vero che questo provvedimento indica la copertura per gli oneri per interessi annuali (in totale 280 miliardi, non 40 come qualcuno ha detto, perchè si tratta di 40 miliardi per 7 anni), è anche vero però che lo Stato con tale provvedimento si assume piena garanzia per quanto riguarda il rimborso del capitale del prestito e l'eventuale pagamento degli oneri residui. Si tratta quindi di più di 400 miliardi che non sono assolutamente coperti con questo provvedimento.

Ma quello che è più grave è che tale provvedimento, quanto a filosofia di intervento economico da parte dello Stato, si segnala per la sua scarsissima capacità di portare, come qualcuno vorrebbe, lo spirito dell'efficienza e dell'economia di mercato all'interno del sistema delle partecipazioni statali. Dopo aver dato in una prima volta 250 miliardi ed in una seconda 195 miliardi all'EFIM, miliardi richiesti ed ottenuti sempre in funzione della grave crisi del settore dell'alluminio, oggi si arriva a questa singolare decisione di autorizzare l'EFIM a 400 miliardi di prestito a fronte sostanzialmente non di un piano di risanamento industriale, quanto — sia detto con chiarezza, e lo dice anche la relazione introduttiva al disegno di legge — a fronte della grave situazione debitoria di questo ente, sulla quale non esiste allo stato una ricognizione ed una stima che sia concorde fra tutti i soggetti che si sono espressi in materia. Ha già segnalato il senatore Crocetta che cifre diverse sono state al riguardo fornite dal precedente presidente dell'EFIM rispetto a quelle fornite dal presidente attuale. Il Mini-

stero su questo non si è pronunciato ma è probabile che fornirebbe una terza ipotesi di stima. Va comunque segnalato che soprattutto per l'aspetto più grave di questo indebitamento — che è l'esposizione in valuta americana — l'ente ha accumulato in poco tempo fra i 600 e i 700 miliardi di perdita secca a causa delle variazioni del cambio. Chiamato a spiegare le ragioni di questa incredibile cantonata finanziaria, il Presidente dell'EFIM si è trincerato...

PRESIDENTE. Invito i colleghi a consentire al senatore Riva di svolgere il suo intervento.

RIVA MASSIMO. Stavamo raccontando di come si buttano dalla finestra 600 miliardi dei contribuenti. Dicevo che il Presidente dell'EFIM si è trincerato dietro la straordinaria affermazione secondo cui l'indebitamento dell'ente in valuta americana sarebbe avvenuto a seguito di precise direttive date al riguardo da parte dell'autorità monetaria. Chiamato a chiarire chi intendesse per « autorità monetaria », egli ha escluso che fosse la Banca d'Italia. Non ha detto chiaramente che fosse il Ministero del tesoro, ma noi dobbiamo dedurre che, se non si è trattato della Banca d'Italia, sia stato il Ministero del tesoro. Allora dovremmo pensare — al riguardo giace agli atti di quest'Assemblea una mia interrogazione — che il Ministero del tesoro ha emesso direttive agli enti a partecipazione statale invitandoli ad indebitarsi in valuta americana e non ha riemesso, a seguito delle variazioni pericolose intervenute, in termini di cambio fra lira e dollaro, una direttiva per ricoperture al riguardo o una direttiva di anticipata estinzione del prestito. Se questo è il modo di condurre la finanza pubblica, lascio immaginare cosa dovremmo dire dei prestiti in valuta sottoscritti anche da IRI e da ENI.

Ho la sensazione però che l'EFIM su questo punto non dica la verità o comunque non dica tutta la verità. Il fatto è che il provvedimento che abbiamo all'esame in questo momento stende, con i suoi effetti finanziari, un pietoso velo su questa vicen-

da i cui termini a me appaiono più che scandalosi.

Ma c'è dell'altro ancora sotto un profilo strettamente industriale. Tutti sappiamo — e l'EFIM continua ad usare questo argomento quando bussa alle casse dello Stato — che l'industria dell'alluminio ha fra le sue componenti fondamentali di costo l'energia elettrica. Il senatore Crocetta ha già ricordato che, ricevendo a prezzo di grande favore dall'Enel forniture di energia elettrica, l'EFIM, nonostante le perdite, incamerava un ulteriore beneficio sotterraneo da parte dello Stato valutabile intorno ai 130-150 miliardi all'anno; cioè abbiamo uno spostamento, per quanto riguarda una competenza di *deficit*, dal bilancio dell'EFIM al bilancio dell'Enel, e neanche questo a me pare un modo corretto di gestire la finanza pubblica.

Ma sul rapporto tra forniture di energia elettrica e industria dell'alluminio vorrei denunciare due aspetti: uno immediato ed uno storico. Viene presentato un provvedimento di questa fatta senza che nessuno si preoccupi di rispondere al quesito fondamentale che sta dietro il problema dell'industria dell'alluminio in Italia, vale a dire se, in un paese come il nostro, che ha un costo di produzione del chilowattora della energia elettrica che è addirittura il doppio di quello, ad esempio, dei nostri confinanti francesi (lì siamo fra le 30 e le 35 lire, qui siamo fra le 65 e le 70) sia compatibile l'esistenza di un'industria dell'alluminio che ha come componente di costo fondamentale proprio l'energia elettrica.

È possibile mai in queste condizioni risanare l'industria dell'alluminio? Questa è una domanda cui le deliberazioni del CIPI non rispondono; è una domanda sulla quale anche quest'ultimo provvedimento stende un pietoso velo.

Ma come mai si è arrivati ad una condizione di questo genere? Qui si apre un altro capitolo di grande interesse nella storia del malgoverno delle nostre partecipazioni statali e, soprattutto, nella storia dei rapporti tra interessi privati ed interessi pubblici appunto in questo settore. L'industria dell'alluminio non nasce all'interno

delle partecipazioni statali, ma viene paracadutata nel sistema pubblico come forma di finanziamento surrettizio ed occulto di un gruppo privato, la Montedison, che prima aveva a sua disposizione questo capitale industriale. Negli anni in cui la Montedison era gestita da un singolare personaggio che stava a metà tra l'economia e la politica — mi riferisco ad Eugenio Cefis — i Governi di allora ritennero di rilevare attraverso la mano pubblica l'industria dell'alluminio perchè ciò sarebbe servito a salvare, tagliando questo ramo secco, la Montedison. Mi pare che non sia proprio il caso di parlare di salvataggio della Montedison, viste le condizioni in cui si trova. Resta il fatto che un ente a partecipazione statale come l'EFIM è stato « impiombato » in un settore industriale che oggi è ingovernabile, sotto un duplice profilo, finanziario ed industriale. Questo ente è stato sapientemente e scientemente « impiombato » al riguardo, perchè si dà il caso che l'industria dell'alluminio all'interno del gruppo Montedison fosse già allora straordinariamente favorita dal fatto che questa industria era riuscita a salvare buona parte dei suoi impianti idroelettrici con un costo di produzione a chilowattora più basso, proprio perchè, come impresa autoproduttrice ai fini della lavorazione dell'alluminio, non rientrava nella legge di nazionalizzazione.

Nel momento in cui l'industria dell'alluminio è passata dalla mano privata a quella pubblica, tuttavia è successo che gli impianti per la lavorazione dell'alluminio sono transitati dalla Montedison all'EFIM, mentre le centrali idroelettriche, che avrebbero consentito di fornire all'industria dell'alluminio chilowattora a costi di produzione più bassi, sono rimaste alla Montedison. Questa azienda, addirittura, ha di recente costituito una specifica società in cui ha consorziato i suoi impianti idroelettrici e, visto che riesce a produrre a costi più bassi di quelli degli impianti termoelettrici dell'ENEL, vuole andare in Borsa sul mercato, cercando soldi dei risparmiatori, proprio esibendo come suo capitale quelle centrali elettriche, che, coerentemente ad un serio disegno di politica industriale, avreb-

bero dovuto essere trasferite alla mano pubblica insieme all'industria dell'alluminio cui erano collegate.

Così con questo genere di finanziamenti, stendiamo un altro pietoso velo su una vicenda che non esito a definire di « malaffare ». È molto comodo prendersela in questi tempi con il dissesto industriale dello Stato, ma qui ci troviamo di fronte ad un caso specifico e chiarissimo in cui si sono privatizzati i profitti e pubblicizzate le perdite. Qualcuno ha perso, il contribuente; qualcuno ha guadagnato, cioè alcuni illustri e meno illustri protagonisti della vita politica ed economica italiana.

E noi dovremmo dare la nostra benedizione ad un provvedimento che mette il cappello e fa sparire questa vicenda? Il Gruppo della Sinistra indipendente per queste ragioni voterà fermamente contro il provvedimento. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

CROCETTA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CROCETTA. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, intervenendo avevo posto alcune questioni alle quali non sono state date risposte adeguate, anzi il relatore ha sentito il bisogno di dire che, in fondo, l'intervento da me fatto non andava in direzione del provvedimento.

Credo, tuttavia, che anche le cose testè dette dal senatore Riva dimostrino chiaramente che il mio intervento e l'intervento stesso del senatore Riva vanno in direzione del provvedimento e della discussione che stiamo affrontando, nel senso che stiamo dando dei fondi dello Stato ad un ente a partecipazione statale, l'EFIM, diretto da un certo tipo di Presidente, quello descritto dal senatore Riva quando poneva, con estrema gravità, la questione dell'indebitamento in dollari. In quella occasione, infatti, questo Presidente dell'EFIM ha generato un dubbio enorme nel Parlamento, su una questione estremamente grave, senza però indicare i veri responsabili di quel tipo di

operazione, cioè dell'indebitamento dell'EFIM esclusivamente, o quasi, in dollari.

Questo è solo uno dei motivi del nostro voto contrario. Un altro motivo è che noi diamo i fondi in mano ad un ente diretto da un presidente che è il risultato di una logica lottizzatrice, quella che ha visto passare la presidenza dell'EFIM da un presidente socialdemocratico ad un altro presidente socialdemocratico. Su questo non ha deciso il Ministero delle partecipazioni statali perchè, prima ancora che ciò avvenisse, lo stesso giorno che si rendevano note le dimissioni di Fiaccavento, da parte di Longo, ministro del bilancio, veniva comunicato che vi sarebbe stato un sostituto e che questo sostituto si chiamava Sandri. Questa è la logica che sottende questo ente, questa è la logica quindi su cui dobbiamo votare. Non possiamo, pertanto, essere assolutamente d'accordo e ribadiamo con forza che siamo contro questa presidenza e non vogliamo dare ad essa la fiducia poichè è il risultato di questa logica.

Per questi motivi diciamo chiaramente che non si possono consegnare fondi dello Stato ad una presidenza che non è capace di gestire seriamente questo settore e che ha orientamenti opposti alle deliberazioni del CIPI che sono state qui richiamate.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione delle proposte di rinvio in Commissione dei disegni di legge nn. 333 e 240

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca deliberazioni sulle proposte di rinvio in Commissione di due disegni di legge. Il primo reca: « Norme in materia di giudizi di idoneità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ».

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo chiede che questo disegno di legge venga rinviato in Commissione.

La prima parte in esso contenuta è, infatti, superata essendo state già avviate le procedure per le nomine delle commissioni.

SCOPPOLA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOPPOLA, *relatore*. Mi associo alla richiesta testè avanzata dal rappresentante del Governo per le ragioni indicate dal Sottosegretario.

Essendo la maggior parte di questo disegno di legge superata, a seguito dell'avvio delle pratiche per la formazione delle commissioni di concorso, le norme residue del provvedimento devono essere riesaminate per valutare se sia opportuno conservare per esse un disegno di legge.

BERLINGUER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Mi associo alla proposta di rinvio in Commissione, anche se sarebbe stato più utile un voto negativo del Senato su tale provvedimento perchè esso interferisce o rischia di interferire su un concorso già in fase di espletamento. Comunque, le dichiarazioni molto esplicite del Governo e del relatore, secondo cui della parte di questo disegno di legge relativa al concorso in via di espletamento non si parlerà più neppure in Commissione, mi tranquillizzano e mi permettono di esprimere una valutazione favorevole.

Vorrei aggiungere una considerazione di carattere generale. Sull'università, anzichè proseguire — come era impegno del Governo e del Parlamento — il processo riformatore avviato con la legge n. 28 sulla docenza universitaria, di cui il senatore Vali-

tutti è stato tra i protagonisti, si è seguita un'altra procedura tendente a cancellare alcuni dei provvedimenti riformatori introdotti con quella legge e a trascurare gli altri provvedimenti — quelli per il riordino didattico e scientifico dell'università, per il diritto allo studio — necessari per rendere effettiva e completa la riforma. Su questo tentativo di arretramento rispetto alla legge n. 28 si è arenata la scorsa legislatura, che ha perduto anni senza concludere nulla; e si corre il rischio che vi si areni anche l'attuale perchè non vi sono iniziative del Governo nè della maggioranza, anzi quest'ultima ha provocato all'inizio della legislatura un voto — contro il quale si è espresso anche il Presidente della Commissione istruzione, senatore Valitutti — con il quale è stata concessa l'urgenza ad un provvedimento presentato dal senatore Saporito che rappresenta una profonda revisione negativa della legge n. 28.

Mi auguro che, a parte alcune misure urgenti di interpretazione e di correzione formale della legge sulla docenza universitaria, la 7ª Commissione possa rapidamente avviare una ripresa del processo riformatore anche nelle altre direzioni da me indicate.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di rinvio in Commissione del disegno di legge n. 333.

E approvata.

Segue il disegno di legge: « Norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università ».

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, nel disegno di legge n. 240 erano originariamente contenute alcune norme riguardanti i vincitori di concorso docenti di scuole me-

die superiori. Per un approfondimento maggiore chiediamo che venga rinviato in Commissione.

SCOPPOLA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOPPOLA, *relatore*. Esprimo parere favorevole alla proposta di rinvio.

ULIANICH. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ULIANICH. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, colleghi, vorrei esprimere voto favorevole a che il disegno di legge n. 240 ritorni in Commissione. Tuttavia, con una serie di postille.

Il disegno di legge al nostro esame è giunto in Aula non tenendo conto di alcuni elementi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382. Uno di questi è fissato nell'articolo 79, il quale recita: « Gli iscritti ai corsi di dottorato non possono in ogni caso essere impegnati in attività didattiche. Essi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuamente attività di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine ».

Il disegno di legge n. 240, così come è giunto in Aula, non tiene assolutamente conto dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

Va aggiunto ancora un insieme di considerazioni che ha reso la materia assolutamente equivoca. Mi riferisco alla circolare del Ministero della pubblica istruzione inviata il 22 dicembre 1983 ai rettori delle università e ai direttori degli istituti di istruzione universitaria. In questa circolare si osserva che esiste obbligo di frequenza per coloro i quali abbiano superato il concorso relativo alle borse di studio per il dottorato di ricerca. Evidentemente quanto è qui affermato concerne anche l'aliquota di borse di studio destinata ai professori di ruolo

nelle scuole medie superiori. È molto interessante considerare quanto è scritto, anche in rapporto al concreto disegno di legge che era stato proposto all'Aula. Questa dunque la risposta del Ministero al quesito circa l'obbligo della frequenza e l'attività di lavoro: « È stato chiesto da numerose Università se l'ammissione al dottorato sia o non conciliabile con impegni di lavoro. Più che nelle norme di diritto positivo il quesito trova risposta nella natura stessa del dottorato al quale si accede, non già per acquisire capacità utili per esercitare la libera professione, ma piuttosto una formazione, una mentalità ed una metodologia per dedicarsi alla ricerca scientifica. Tutto ciò richiede necessariamente l'applicazione costante e severa negli studi, una frequenza assidua e operosa e una qualificata attività di ricerca che non possono né devono essere occasionali e frammentarie. È evidente quindi che una seria ed elevata formazione scientifica è talmente impegnativa e assorbente da impedire di per sé una contestuale attività lavorativa ».

Per quel che riguarda la situazione dei ricercatori dipendenti da enti pubblici lo stesso Ministero rispondeva: « L'individuazione di possibili forme di esonero dagli obblighi di lavoro esula dalla competenza di questo Ministero dovendo la questione trovare disciplina e soluzione nell'ordinamento dell'ente stesso che è il solo a poter decidere in proposito ».

Da queste risposte emerge la precisa indicazione che per il Ministero della pubblica istruzione è da ritenere vincolante la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca. Ora nel disegno di legge n. 240, così come è giunto in Commissione, si smentisce completamente quanto è contenuto sia nel decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 sia nelle circolari ministeriali. Si deve tener conto ancora, nonostante che il Ministero della pubblica istruzione mai abbia risposto al quesito avanzato nella 7ª Commissione pubblica istruzione, che i vincitori di concorso, professori ordinari di scuole medie superiori, ammonterebbero a circa 800

unità e che questi professori attualmente si trovano in una forbice: da una parte obbligati a frequentare i corsi per il dottorato di ricerca, dall'altra, a non venir meno all'attività di servizio in quanto attualmente non esiste alcuna legge che preveda lo stato di aspettativa.

C'è un altro elemento che vorrei sottoporre, signor Presidente, alla sua sensibilità e alla cortese attenzione del Sottosegretario.

Abbiamo saputo stamattina che l'articolo 11 della legge di revisione della legge n. 270 è stato bocciato alla Camera dei deputati. Questo articolo prevedeva lo stato di aspettativa per coloro i quali, professori ordinari di scuola media superiore, avessero vinto il dottorato di ricerca. A questo punto non vorrei che il disegno di legge n. 240, pur rinviato in Commissione, venisse a trovarsi di fronte alle medesime difficoltà. In presenza di una legislazione di urgenza, in attesa di quella definitiva riferita al decreto del Presidente della Repubblica n. 382, occorre infatti che vi sia la possibilità di rivedere questo punto. Altrimenti non avrebbe senso il rinvio in Commissione.

FERRARA SALUTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA SALUTE. Signor Presidente, nel dichiarare, a nome del mio Gruppo, di essere favorevole al rinvio in Commissione di questo disegno di legge, desidero rinnovare al rappresentante del Governo una richiesta che assieme ad altri colleghi ho già fatto in Commissione. È impossibile arrivare ad una decisione matura, seria e responsabile su questo problema, cioè sul problema dei professori di scuola media superiore che hanno vinto il dottorato di ricerca ma non possono frequentare i corsi, se non sappiamo quanti sono e dove sono dislocati, cioè se il Ministero non ci fornisce in proposito dati precisi ed analitici. Rinnovo questa ri-

chiesta in forma più solenne in Aula e ci riserviamo di discuterne in Commissione.

BERLINGUER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Mi associo alla richiesta di rinvio in Commissione, alle argomentazioni del senatore Ulianich e alla richiesta del senatore Ferrara Salute. Sottolineo la grande rilevanza di questo provvedimento, se esso consentirà — il che non avviene col testo attuale — agli insegnanti delle scuole secondarie, che abbiano vinto delle borse di studio, di frequentare i corsi per il dottorato di ricerca. Questi contatti tra scuola primaria, secondaria ed università, questa possibilità per gli insegnanti delle altre scuole di perfezionarsi, specializzarsi ed introdursi nel mondo universitario o tornare alla scuola con una accresciuta competenza, costituiscono una ricchezza della scuola italiana. Abbiamo molti casi di illustri luminari della scienza provenienti dalle scuole primarie e secondarie. Ora questo processo rischia di interrompersi. Mi auguro quindi che la Commissione, nel riesaminare il provvedimento, tenga conto di queste esigenze.

SPITELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SPITELLA. Signor Presidente, esprimo anch'io, a nome del Gruppo della Democrazia cristiana, il consenso alla proposta di rinvio del provvedimento in Commissione, dato che in quella sede potranno essere più opportunamente considerati i problemi che il disegno di legge solleva e che sono stati in parte qui richiamati.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di rinvio in Commissione del disegno di legge n. 240.

È approvato.

Per lo svolgimento di una interpellanza

BAIARDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAIARDI. Signor Presidente, fin dal 23 dicembre avevo presentato assieme ad altri colleghi l'interpellanza 2-00091 ai Ministri dell'industria e del commercio con l'estero per sapere se il Governo non ritenesse che la pausa di riflessione sulla ripresa delle trattative con l'Unione Sovietica per il gasdotto fosse conclusa. Mi pare che le stesse dichiarazioni rese dal Presidente del Consiglio all'inaugurazione della fiera di Milano e le notizie apparse sui giornali dimostrino che

ci sono delle novità in proposito. La prego quindi, signor Presidente, di invitare i rappresentanti del Governo a riferire al Parlamento a questo riguardo.

PRESIDENTE. La Presidenza, senatore Baiardi, si renderà interprete della sua richiesta presso il Governo.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, mercoledì 18 aprile, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 13,10).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA
Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari